



Regione Piemonte
Provincia di Torino
COMUNE DI BARDONECCHIA

REGOLAMENTO EDILIZIO

(D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017)

Approvato con D.C.C. n. 12 del 12.06.2018

SOMMARIO

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.....	5
<i>CAPO I - LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI</i>	<i>5</i>
Articolo. 1. Superficie territoriale (ST).....	5
Articolo. 2. Superficie fondiaria (SF).....	5
Articolo. 3. Indice di edificabilità territoriale (IT).....	5
Articolo. 4. Indice di edificabilità fondiaria (IF).....	5
Articolo. 5. Carico urbanistico (CU).....	5
Articolo. 6. Dotazioni Territoriali (DT).....	6
Articolo. 7. Sedime.....	6
Articolo. 8. Superficie coperta (SC).....	6
Articolo. 9. Superficie permeabile (SP).....	6
Articolo. 10. Indice di permeabilità (IPT/IPF).....	6
Articolo. 11. Indice di copertura (IC).....	6
Articolo. 12. Superficie totale (STot).....	7
Articolo. 13. Superficie lorda (SL).....	7
Articolo. 14. Superficie utile (SU).....	7
Articolo. 15. Superficie accessoria (SA).....	7
Articolo. 16. Superficie complessiva (SCom).....	8
Articolo. 17. Superficie calpestabile (SCa).....	8
Articolo. 18. Sagoma.....	8
Articolo. 19. Volume totale o volumetria complessiva (V).....	8
Articolo. 20. Piano fuori terra.....	8
Articolo. 21. Piano seminterrato.....	9
Articolo. 22. Piano interrato.....	9
Articolo. 23. Sottotetto.....	9
Articolo. 24. Soppalco.....	9
Articolo. 25. Numero dei piani (NP).....	9
Articolo. 26. Altezza lorda (HL).....	9
Articolo. 27. Altezza del fronte (HF).....	9
Articolo. 28. Altezza dell'edificio (H).....	10
Articolo. 29. Altezza utile (HU).....	10
Articolo. 30. Distanze (D).....	10
Articolo. 31. Volume tecnico.....	10
Articolo. 32. Edificio.....	11
Articolo. 33. Edificio Unifamiliare.....	11
Articolo. 34. Pertinenza.....	11
Articolo. 35. Balcone.....	11
Articolo. 36. Ballatoio.....	11
Articolo. 37. Loggia/Loggiato.....	11
Articolo. 38. Pensilina.....	11
Articolo. 39. Portico/Porticato.....	11
Articolo. 40. Terrazza.....	11
Articolo. 41. Tettoia.....	11
Articolo. 42. Veranda.....	12
Articolo. 43. Indice di densità territoriale (DT).....	12
Articolo. 44. Indice di densità fondiaria (DF).....	12
<i>CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA</i>	<i>12</i>
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA	29

TITOLO I	DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	30
CAPO I	- SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI	30
Articolo. 45.	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.....	30
Articolo 45.1	Sportello unico edilizia.....	30
Articolo 45.2	Sportello unico attività produttive.....	30
Articolo 45.3	Commissione edilizia	31
Articolo 45.4	Commissione locale per il paesaggio	33
Articolo 45.5	Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)....	33
Articolo. 46.	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale	34
Articolo 46.1	Contenuti del progetto municipale.....	34
Articolo 46.2	Particolari disposizioni per le istanze di sanatoria	36
Articolo. 47.	Le modalità di coordinamento con lo SUAP	37
CAPO II	- ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI.....	37
Articolo. 48.	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	37
Articolo. 49.	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU).....	37
Articolo. 50.	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi	38
Articolo. 51.	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	38
Articolo. 52.	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....	38
Articolo. 53.	Pareri preventivi	38
Articolo. 54.	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia	39
Articolo. 55.	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	40
Articolo. 56.	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti	40
Articolo. 57.	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili	41
TITOLO II	DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	42
CAPO I	- NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	42
Articolo. 58.	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc....	42
Articolo. 59.	Comunicazioni di fine lavori e agibilità	43
Articolo. 60.	Occupazione di suolo pubblico	43
Articolo. 61.	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.	44
CAPO II	NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	45
Articolo. 62.	Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	45
Articolo. 63.	Punti fissi di linea e di livello.....	45
Articolo. 64.	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	46
Articolo. 65.	Cartelli di cantiere.....	47
Articolo. 66.	Criteri da osservare per scavi e demolizioni	47
Articolo. 67.	Misure di cantiere e eventuali tolleranze	48
Articolo. 68.	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.	48
Articolo. 69.	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	49
Articolo. 70.	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori	49
Articolo. 71.	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali	50
TITOLO III	DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI.....	51
CAPO I	Disciplina dell'oggetto edilizio.....	51
Articolo. 72.	Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici	51
Articolo. 73.	Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo....	52
Articolo. 74.	Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale	54

Articolo. 75. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	54
Articolo. 76. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	54
Articolo. 77. Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	55
Articolo 77.1. Altezza interna dei locali abitativi	55
Articolo 77.2. Superfici dei locali.....	56
Articolo 77.3. Areazione ed illuminazione dei locali.....	57
Articolo 77.4. Locali nei piani seminterrati e sotterranei.	58
Articolo 77.5. Locali nel sottotetto.....	59
Articolo 77.6. Soppalchi.....	59
Articolo. 78. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	60
Articolo. 79. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa	60
CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO.....	61
Articolo. 80. Strade	61
Articolo. 81. Portici.....	61
Articolo. 82. Piste ciclabili	61
Articolo. 83. Aree per parcheggio	61
Articolo. 84. Piazze e aree pedonalizzate.....	62
Articolo. 85. Passaggi pedonali e marciapiedi.....	62
Articolo. 86. Passi carrai e uscite per autorimesse.....	63
Articolo. 87. Chioschi/dehor su suolo pubblico.....	63
Articolo. 88. Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.....	64
Articolo. 89. Recinzioni.....	65
Articolo. 90. Numerazione civica.....	65
CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE.....	66
Articolo. 91. Aree Verdi.....	66
Articolo. 92. Parchi urbani.....	68
Articolo. 93. Orti urbani e legnaie	68
Articolo. 94. Parchi, percorsi in territorio rurale e impianti sciistici.....	68
Articolo. 95. Sentieri e rifugi alpini.....	69
Articolo. 96. Tutela del suolo e del sottosuolo.....	69
CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE.....	70
Articolo. 97. Approvvigionamento idrico	70
Articolo. 98. Depurazione e smaltimento delle acque	70
Articolo. 99. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	71
Articolo. 100. Distribuzione dell'energia elettrica.....	71
Articolo. 101. Distribuzione del gas.....	71
Articolo. 102. Ricarica dei veicoli elettrici	72
Articolo. 103. Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	72
Articolo. 104. Telecomunicazioni	72
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO	73
Articolo. 105. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.....	73
Articolo. 106. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	73
Articolo. 107. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.....	75
Articolo. 108. Allineamenti.....	76
Articolo. 109. Piano del colore	76
Articolo. 110. Coperture degli edifici	76
Articolo. 111. Illuminazione pubblica.....	76
Articolo. 112. Griglie ed intercapedini	77

Articolo. 113.	Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.....	77
Articolo. 114.	Serramenti esterni degli edifici.....	78
Articolo. 115.	Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe, striscioni	78
Articolo. 116.	Cartelloni pubblicitari	79
Articolo. 117.	Muri di cinta e di sostegno	79
Articolo. 118.	Beni culturali ed edifici storici.....	80
Articolo. 119.	Cimiteri monumentali e storici	80
Articolo. 120.	Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	80
CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI.....		80
Articolo. 121.	Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche	80
Articolo. 122.	Serre bioclimatiche o serre solari	81
Articolo. 123.	Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	81
Articolo. 124.	Coperture, abbaini, canali di gronda e pluviali	82
Articolo. 125.	Strade, passaggi privati e rampe.....	83
Articolo. 126.	Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.....	84
Articolo. 127.	Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni.....	84
Articolo. 128.	Recinzioni.....	85
Articolo. 129.	Materiali, tecniche costruttive degli edifici	86
Articolo. 130.	Disposizioni relative alle aree di pertinenza	86
Articolo. 131.	Piscine.....	87
Articolo. 132.	Altre opere di corredo degli edifici	87
TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO.....		89
Articolo. 133.	Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio	89
Articolo. 134.	Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.....	89
Articolo. 135.	Sanzioni per violazione delle norme regolamentari	89
TITOLO V NORME TRANSITORIE*		90
Articolo. 136.	Aggiornamento del regolamento edilizio	90
Articolo. 137.	Disposizioni transitorie per l'adeguamento	90
Articolo. 138.	Deroghe	90
Articolo. 139.	Riferimenti a norme ed atti contenuti nel presente regolamento	90

APPENDICE A - Art. 77.4 - SCHEMA SINTENTICO ESPLICATIVO

ALLEGATO 1 - SCHEDA INTERVENTI SULLE ALBERATURE - Articolo. 91

ALLEGATO 2 - ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I - LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo. 1. Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'Articolo. 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo. 2. Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'Articolo. 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo. 3. Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

Articolo. 4. Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo. 5. Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

Articolo. 6. Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo. 7. Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

Articolo. 8. Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo. 9. Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo. 10. Indice di permeabilità (IPT/IPF)

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF).

Articolo. 11. Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

Articolo. 12. Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie totale si misura in metri quadrati (m^2).

Articolo. 13. Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie lorda si misura in metri quadrati (m^2).

Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.

Articolo. 14. Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie utile si misura in metri quadrati (m^2).

Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.

Articolo. 15. Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

- a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;
- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegno, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m^2).

Specifiche per i locali cantina di cui al punto c): ai fini dell'assimilazione a carattere accessorio, debbono essere locali interrati o seminterrati e non possono superare la superficie di 8 mq per unità abitativa.

Specifiche per l'altezza di cui al punto d): è calcolata con le modalità previste all'Articolo. 26, senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti.

Specifiche per l'altezza di cui al punto e): è calcolata con le modalità previste all'Articolo. 26, senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti.

Specifiche per i locali deposito di cui al punto h): trattasi di locali ad uso comune (non interni all'unità abitativa) la cui superficie, ai fini dell'assimilazione a carattere accessorio, non può superare i 6 mq per unità abitativa e, in ogni caso, i 24 mq complessivi, realizzabili anche in un unico locale.

Articolo. 16. Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria

$$(SC = SU + 60\%SA)$$

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo. 17. Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo. 18. Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo. 19. Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo. 20. Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo. 21. Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo. 22. Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo. 23. Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante la copertura non piana.

Articolo. 24. Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo. 25. Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.

Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.

Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.

Articolo. 26. Altezza lorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.

Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza lorda si misura in metri (m).

Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).

Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.

Articolo. 27. Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:

- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.

Specifiche per l'individuazione della quota del terreno posta in aderenza all'edificio: la quota da considerarsi quale quota dell'estremità inferiore è la quota minima di spiccato del terreno sistemato sul relativo fronte. Tale quota non potrà in ogni caso essere superiore alla quota del terreno naturale misurata nel punto di spiccato suddetto aumentata di 1,00 m: in caso contrario la quota di riferimento sarà quest'ultima.

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'Articolo. 31.

Articolo. 28. Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Articolo. 29. Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo. 30. Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo. 31. Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori.

Specifiche per le altezze dei vani tecnici: fatte salve le altezze necessarie per gli impianti di sollevamento e le altezze previste dalla normativa vigente per specifici impianti e locali tecnici, l'altezza HU di cui all'Articolo. 29 dei vani tecnici non può superare i 2,40 m.

Specifiche per la sagoma dei vani tecnici: la sagoma e superficie dei vani tecnici non devono eccedere quelle strettamente necessarie a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature impiantistiche considerando anche le esigenze di spazio in fase di installazione di manutenzione delle apparecchiature, nel rispetto delle dimensioni minime previste dalla normativa di settore.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

Articolo. 32. Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo. 33. Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo. 34. Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo. 35. Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo. 36. Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo. 37. Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo. 38. Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo. 39. Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo. 40. Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo. 41. Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo. 42. Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo. 43. Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo. 44. Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso sono reperibili e aggiornati sul portale dello Sportello Unico Digitale per l'Edilizia del Comune di Bardonecchia.

b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

Le informazioni sui procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili e aggiornati sul portale dello Sportello Unico Digitale per l'Edilizia del Comune di Bardonecchia nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Bardonecchia – Sezione Servizi al cittadino / Servizi alle imprese.

I progetti allegati alle pratiche edilizie debbono soddisfare i requisiti riportati all'Articolo. 46.1

c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è reperibile e aggiornata sul portale dello Sportello Unico Digitale per l'Edilizia del Comune di Bardonecchia.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, **evidenziata in rosso** nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina raggiungibile seguendo il percorso "Aree tematiche\Urbanistica\Edilizia\Regolamento edilizio tipo" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Bardonecchia raggiungibile seguendo il percorso "Amministrazione Trasparente\Regolamenti" e "Servizi ai cittadini".

La modifica o abrogazione delle disposizioni normative non comporta obbligo di adeguamento del presente regolamento e della tabella seguente, dovendosi considerare quest'ultima semplice elenco ricognitivo delle suddette disposizioni.

Per la consultazione della normativa nazionale è possibile accedere al sito "normativa.it".

Per la consultazione della normativa regionale è possibile accedere al portale "Arianna" della Regione Piemonte.

RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>) , in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (<i>Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i>)
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>) , in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (<i>Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (<i>LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"</i>)

		LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (<i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i>)
		CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (<i>Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"</i>)
	A.2 Edilizia non residenziale	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (<i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili	
		DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (<i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>), in particolare articolo 11
	A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali	
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
		DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i>)
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		D.M. 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>), in particolare paragrafo 8.4.1.

		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (<i>Legge urbanistica</i>), in particolare articolo 41-sexies
		LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (<i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>), in particolare articolo 9
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (<i>Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 23
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (<i>Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio</i>)
	B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)	
	B.2.1 Fasce di rispetto stradali	
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articoli 16, 17 e 18
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 26, 27 e 28
		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (<i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967</i>)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i>), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
		DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
	B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (<i>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto</i>) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
		LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (<i>Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980</i>)
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (<i>Codice della navigazione</i>), in particolare articoli 707, 714 e 715

B.2.4 Rispetto cimiteriale	
	REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (<i>Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria</i>), in particolare articolo 57
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>) , in particolare articolo 27
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)	
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>) , in particolare articolo 29
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 94, 134 e 163
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"</i>)
B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali	
	LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (<i>Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali</i>) , in particolare articolo 19
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori	
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	
	LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (<i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (<i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i>), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (<i>Approvazione della metodologia di calcolo per la</i>

		<i>determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)</i>
		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici</i>)
		LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (<i>Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt</i>)
		LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (<i>Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (<i>Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico"</i>)
	B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti	
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (<i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
	B.2.10 Demanio fluviale e lacuale	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (<i>Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12"</i>)
	B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste	
		LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (<i>Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna</i>)
	B.3 Servitù militari	
		DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (<i>Codice dell'ordinamento militare</i>), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (<i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i>) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
		DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (<i>Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni</i>)

	B.4 Accessi stradali
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 44, 45 e 46
	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
	B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (<i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (<i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (<i>Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale</i>)
	B.6 Siti contaminati
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (<i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i>)
	LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (<i>Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71</i>)
	LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (<i>Legge finanziaria per l'anno 2007</i>), in particolare articolo 43
C.	VINCOLI E TUTELE
	C.1 Beni culturali (<i>immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (<i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i>)
	C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte III
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (<i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (<i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei</i>

		<i>beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)</i>
		DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (<i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i>)
		LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (<i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici</i>)
		LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (<i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i>)
		LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (<i>Norme per la valorizzazione del paesaggio</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (<i>Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (<i>Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (<i>Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo'</i>)
	C.3 Vincolo idrogeologico	
		REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (<i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
		REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (<i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
		LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (<i>Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27</i>)
	C.4 Vincolo idraulico	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 115
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>) in particolare articolo 98
		REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (<i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi</i>) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificazione e loro pertinenze)
		DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i>), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
	C.5 Aree naturali protette	
		LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (<i>Legge quadro sulle aree protette</i>)
		LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (<i>Testo unico sulla tutela delle aree naturali e</i>

		<i>della biodiversità)</i>
		<i>LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità")</i>
	C.6 Siti della Rete Natura 2000	
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (<i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>)
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)</i>
		<i>In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte</i>
	C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>) in particolare Parte Prima e Seconda
		<i>LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")</i>
D.	NORMATIVA TECNICA	
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	

		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (<i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (<i>Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>)
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (<i>Testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
	D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica	
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (<i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (<i>Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (<i>Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985</i>)
		LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (<i>Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (<i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (<i>D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (<i>Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084</i>)
	D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura	

	metallica
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
	D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare Parte II, Capo III
	LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (<i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>) in particolare articolo 24
	LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (<i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i>)
	LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i>), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
	DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (<i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (<i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i>)
	CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (<i>Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili</i>)
	D.5 Sicurezza degli impianti
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (<i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (<i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
	D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (<i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (<i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151</i>)

		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (<i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (<i>Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (<i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (<i>Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi</i>)
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto		
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articolo 256
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro</i>)
		DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (<i>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>)
		LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (<i>Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (<i>Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (<i>Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi presenti in utenze civili da parte di privati cittadini</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (<i>Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279</i>)

D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili	
	DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (<i>Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (<i>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (<i>Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (<i>Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (<i>Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (<i>Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali</i>)
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>)

		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (<i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (<i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (<i>Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</i>), in particolare articolo 4
		LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico</i>), in particolare articoli 10, 11 e 14
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (<i>Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (<i>Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52</i>)
	D.10 Produzione di materiali da scavo	
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i>), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
		DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>)
		LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (<i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i>)
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte terza, Sezione II (<i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
		LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (<i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i>)
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (<i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"</i>)

		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (<i>Piano di Tutela delle Acque</i>)
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico	
		LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria</i>)
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI	
	E.1 Strutture commerciali	
		LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (<i>Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (<i>Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016</i>)
	E.2 Strutture ricettive	
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (<i>Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31</i>)
		LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (<i>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto</i>), in particolare Allegati A e B
		LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
		LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo</i>)
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (<i>Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'</i>), in particolare Allegato A
		LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (<i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione</i>), in particolare Capo II, artt. 4-21
		REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (<i>Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'</i>), in particolare Allegato A
		LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
	E.3 Strutture per l'agriturismo	
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (<i>Disciplina dell'agriturismo</i>), in particolare articolo 5

		LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (<i>Nuove disposizioni in materia di agriturismo</i>), in particolare articoli 8 e 9
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"</i>)
	E.4 Impianti di distribuzione del carburante	
		LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (<i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i>), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (<i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014</i>)
	E.5 Sale cinematografiche	
		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (<i>Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (<i>Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R)</i>
	E.6 Scuole e servizi educativi	
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (<i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica</i>)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (<i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici</i>)
	E.7 Associazioni di promozione sociale	
	E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande	
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande</i>), in particolare articoli 28 e 30
		REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (<i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i>)
	E.9 Impianti sportivi	

	DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (<i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</i>) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (<i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (<i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio</i>)
E.10 Strutture Termali	
E.11 Strutture Sanitarie	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (<i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (<i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i>)
E.12 Strutture veterinarie	
E.13 Terre crude e massi erratici	
	LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (<i>Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</i>)
	REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (<i>Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 "Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda"</i>)
	LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (<i>Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico</i>)
E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura	
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare articolo 15
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (<i>Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura "Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20". Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R</i>)

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo. 45. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

Articolo 45.1 Sportello unico edilizia

Lo sportello unico edilizia (SUE), come normato dall'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola o associata, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive.

Il Comune di Bardonecchia è dotato di un sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie denominato Sportello Unico Digitale per l'Edilizia, raggiungibile direttamente dalla pagina web comunale, a cui si rimanda per la presentazione di istanze, comunicazioni, segnalazioni, denunce e pratiche relative all'attività edilizia.

Utili informazioni sull'attività edilizia e sui procedimenti amministrativi sono anche consultabili alla pagina "Servizi per il cittadino" e "Servizi per le imprese" raggiungibili direttamente dal sito web comunale.

Lo Sportello Unico Edilizia del Comune di Bardonecchia mette a disposizione degli utenti anche il Sistema Web GIS che permette di accedere alle informazioni geografiche e cartografiche di Piano Regolatore, con possibilità di estrazione di alcuni elementi utili relativi alla pianificazione urbanistica, raggiungibile direttamente dalla pagina dedicata allo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia.

Articolo 45.2 Sportello unico attività produttive

Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Il Comune di Bardonecchia è convenzionato con l'Unione Montana Valle Susa per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, dotato di un sistema telematico di gestione delle pratiche. La piattaforma digitale telematica dello Sportello Unico per le Attività Produttive presso l'Unione Montana Valle Susa denominato "SUAP

delle Valli” è raggiungibile direttamente dalla pagina web comunale o dalla pagina web dell'Unione Montana Valle Susa.

Articolo 45.3 Commissione edilizia

1. La commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione, essa è composta da 3 oppure da 5 componenti, a scelta del Consiglio, eletti dal Consiglio comunale ed esterni al Consiglio Comunale stesso. Il Consiglio Comunale nomina il Presidente e il vice Presidente della Commissione edilizia scelti tra i 3 o 5 componenti eletti.
3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.
4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione. Non possono inoltre far parte della Commissione coloro che hanno esercitato attività professionale in merito a pratiche sottoposte al parere della commissione, nel caso in cui ciò generi una contrapposizione o un contenzioso con l'Amministrazione Comunale, in quanto in tali ipotesi, il conflitto di interesse che ne deriva non può essere sanato con la mera mancata partecipazione alle sedute della commissione stessa.
5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta, fatta salva la possibilità per il Consiglio di scioglierla in qualsiasi momento, anche per motivazioni legate all'organizzazione del servizio tecnico e per l'ottimizzazione dei tempi procedurali: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. Oltre tale periodo la Commissione si intende sciolta.
6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
7. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
8. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, la Commissione esprime parere preventivo, non vincolante, per:
 - a) Il rilascio di permessi di costruire relativi a nuove costruzioni con esclusione di: manufatti od edifici accessori, impianti, ampliamento di edifici esistenti e fatto salvo quanto riportato a seguire;

- b) l'accoglimento/adozione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32 della L. R. 56/77
- c) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione ai sensi dei punti a) e b), fatto salvo quanto riportato a seguire;

Il parere della Commissione non è richiesto in caso di condoni.

La consultazione della Commissione, in caso di provvedimenti di annullamento e revoca degli atti di assenso già rilasciati, non è obbligatoria, a discrezione del Responsabile del Servizio tecnico comunale e per ragioni di snellezza del procedimento, qualora sia necessario procedere con celerità per la tutela della stessa Amministrazione comunale. La consultazione della Commissione non è inoltre obbligatoria qualora sia evidente la non conformità urbanistico – edilizia dell'opera accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale: in questi casi l'ufficio tecnico potrà procedere direttamente con il rigetto dell'istanza.

10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

11. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale ed il Responsabile del Servizio tecnico competente - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

- a) convenzioni urbanistico-edilizie;
- b) regolamenti edilizi e altri regolamenti attinenti all'attività edilizia;
- c) regolamenti interessanti l'attività edilizia (es. sulle modalità di applicazione del contributo di costruzione);
- d) S.C.I.A. e Permessi di costruire di particolare complessità tecnico-giuridica;
- e) opere pubbliche / opere di urbanizzazione.
- f) rilascio di pareri preliminari di massima su interventi edilizi di nuova costruzione di particolare comprovata complessità normativa: in questi casi il parere rilasciato non sarà condizionante ai fini del rilascio dei pareri di cui ai punti precedenti ossia a seguito di presentazione del progetto definitivo/esecutivo.

12. La Commissione, su convocazione del Responsabile del Servizio Tecnico competente, si riunisce ordinariamente una volta al mese qualora vi siano pratiche rientranti nei casi di cui ai commi 9 e 11 e, straordinariamente, ogni volta che il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti eletti.

13. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.

14. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento edilizio e/o i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.

15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 20.

16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

18. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

19. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria, a meno che il parere sia conseguente a valutazioni di natura non discrezionale quali ad esempio il rispetto dei parametri igienico-edilizi previsti dal presente regolamento.

20. Il Segretario della commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate.

21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

22. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.

Articolo 45.4 Commissione locale per il paesaggio

1. Tutto il territorio Comune di Bardonecchia è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004, in forza del D.M. 21.02.1953. Sono inoltre presenti altre aree specificatamente vincolate ai sensi dello stesso articolo nonché vincolate ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004.

2. Il Comune di Bardonecchia istituisce la Commissione Locale del Paesaggio con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., anche attraverso forme associative.

3. Il funzionamento e la composizione della commissione sono normati da apposito Regolamento approvato, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 32/2008, con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 05/11/2009 e successive modifiche, integrazioni e sostituzioni, a cui si rimanda.

Articolo 45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. Il Comune di Bardonecchia, con Delibera di Giunta Comunale n. 104 del 3.09.2008, ha individuato il Consorzio Forestale Alta Valle Susa quale organo tecnico comunale competente ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 40/1998, del d.lgs. 152/2006 e della D.G.R. 25-2977/2016 e loro ss. mm. ii.

2. L'eventuale successiva nuova o diversa individuazione dell'organo tecnico non costituisce variante al presente regolamento.

Articolo. 46. Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. Il Comune di Bardonecchia ha istituito la piattaforma Sportello Unico Digitale per l'Edilizia per la trasmissione telematica delle pratiche, delle comunicazioni, segnalazioni, istanze attinenti alla materia edilizia.
2. Le modalità di gestione telematica delle istanze, le dotazioni necessarie, le informazioni sui singoli procedimenti sono riportate alla pagina web dedicata allo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia, raggiungibile direttamente dalla pagina web comunale.
3. I modelli di istanza, comunicazione, segnalazione utilizzati per la trasmissione telematica, sono conformi ai modelli unificati, adeguati agli "Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie".
4. Lo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia del Comune di Bardonecchia mette a disposizione degli utenti anche il Sistema Web GIS che permette di accedere alle informazioni geografiche e cartografiche di Piano Regolatore, con possibilità di estrazione di alcuni elementi utili relativi alla pianificazione urbanistica, raggiungibile direttamente dalla pagina dedicata allo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia.
5. Per le regole da seguire nella redazione dei progetti in formato digitale, la struttura della documentazione, le modalità di caricamento all'interno della pratica telematica, si rimanda all'Articolo. 46.1 ed alla pagina web dedicata allo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia del Comune di Bardonecchia.
6. Lo Sportello Unico per l'Edilizia comunale può delegare specifici operatori economici nella gestione dell'assistenza ai cittadini e professionisti ed utilizzo della piattaforma dello Sportello Unico Digitale per l'Edilizia.

Articolo 46.1 Contenuti del progetto municipale

1. Trattandosi di documento informatico, il progetto municipale, fatto salvo il caso di interventi particolarmente complessi, dovrà cercare di sintetizzare i contenuti progettuali di seguito riportati nel numero minimo possibile di tavole e documenti.
2. Il progetto municipale è formato dai seguenti elementi/informazioni:
 - a) estratto della mappa catastale;
 - b) estratti degli elaborati del P.R.G. vigenti ed in salvaguardia e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi, della Carta di Sintesi sulla pericolosità geomorfologica e l'idoneità all'utilizzazione urbanistica, con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
 - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; planimetria generale del lotto con la verifica delle distanze da strade, edifici, confini ad una scala non minore di 1:500; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 solo se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, di norma 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica; negli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di edifici interni ai Centri Storici (con esclusione degli edifici recenti in contrasto con la trama edilizia storica). il rilievo dell'esistente deve essere eseguito a scala non inferiore a 1:100;
 - d) specificazione anche descrittiva delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;

e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente: nel caso di opere modificative dello stato dei luoghi nei centri storici, la documentazione fotografica andrà estesa su ogni lato almeno ai due edifici adiacenti più prossimi ed ai luoghi aperti al pubblico (es. piazze) qualora presenti, confinanti od a vista; con particolare riferimento alle nuove costruzioni ed ai piani attuativi, la documentazione fotografica dovrà estendersi e considerare l'area ampia al fine di chiarire e rappresentare il contesto territoriale in cui si inserisce l'edificato;

f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano e ove richiesta in forza del vincolo paesaggistico;

g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, isole ecologiche, ecc.), compresa la verifica delle distanze dai confini di affacci e vedute;

h) piante, sezioni, prospetti (di norma a scala 1:100; qualora necessario in scala 1:200, 1:50 in funzione delle necessità di rappresentazione) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte ed a specificare il rispetto dei parametri edilizi di cui al Titolo III; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;

2) le sezioni, di norma almeno due e comunque in proporzione alla complessità dell'intervento, indicanti le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;

3) i prospetti riportanti il disegno di ogni lato dell'edificio, i riferimenti alle sagome degli edifici contigui ed i profili del terreno naturale e sistemato, ciò anche al fine della determinazione dei parametri di cui all'Articolo. 27: dovranno essere opportunamente e realisticamente rappresentate le tipologie di rivestimento di pareti e coperture nonché definite le relative coloriture;

4) i particolari illustranti gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori: con particolare riferimento agli interventi nei centri e nuclei storici e comunque su edifici tradizionali, dovranno essere opportunamente rappresentati, anche in prospetto, elementi quali serramenti, le ante esterne ai serramenti, comignoli, balaustre, modiglioni, merdiane ecc.

5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;

6) nel caso di nuove costruzioni o rifacimento delle coperture è necessario indicare nelle sezioni o nei prospetti le quote di imposta e di colmo della copertura nonché le quote di riferimento per il calcolo delle altezze riferite ad un caposaldo, sia nello stato in atto sia in progetto;

7) nel caso di varianti a progetti già licenziati, gli elaborati riportano anche l'indicazione delle opere a cui si rinuncia, campite in colore azzurro per le costruzioni, ed in colore verde per le demolizioni, mantenendo le regole grafiche di cui al punto 5 per quanto concerne le nuove demolizioni e costruzioni;

i) relazione illustrativa, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici. Per gli interventi di nuova costruzione la relazione illustrativa deve contenere una specifica parte dove siano descritte le scelte progettuali e formali che hanno portato a definire le soluzioni architettoniche e funzionali con particolare attenzione all'inserimento ambientale del manufatto. Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di edifici interni ai Centri Storici, la relazione illustrativa deve contenere una specifica parte dove siano descritte le scelte progettuali e formali che hanno portato a definire le soluzioni architettoniche e funzionali con particolare attenzione alla salvaguardia degli elementi di pregio esistenti e della contestualizzazione delle modifiche che il progetto prevede. Nel caso il progetto sia accompagnato da relazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, quest'ultima, opportunamente integrata dai dati non prettamente di natura paesistici, può sostituire la relazione illustrativa;

l) relazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, del D.P.C.M. 12.12.2005 e del D.P.R. 31/2017 e l. s.m.i. nei casi previsti; si rileva che in forza del vicolo paesaggistico interessante tutto il territorio comunale, la predisposizione della suddetta relazione è necessaria in caso di modifica dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore di immobili ed edifici, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente. Nella relazione paesaggistica e/o negli altri documenti progettuali dovranno essere specificatamente definiti ed evidenziati il colore od il range di colori previsti per le differenti superfici di facciata dell'edificio e per la copertura.

3. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., dalle norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità, strutturale, impiantistica, risparmio energetico, requisiti acustici degli edifici, alle verifiche di compatibilità idrogeologica, alle valutazioni di ordine geotecnico e geologico sulla stabilità dei pendii e dei sistemi di contenimento terra, alle disposizioni sulle terre e rocce di scavo, nonché, qualora necessario, dai dati utili al fine della determinazione del contributo di costruzione, redatti sulla base della regolamentazione nazionale, regionale e locale vigente.

4. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento.

5. La richiesta di variante a titolo edilizio è corredata dalla stessa documentazione indicata ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura. Si rileva in tal caso che gli interventi eseguiti sull'immobile o su unità abitative su cui sussistono pratiche edilizie relative ad interventi non ancora completati, sono da considerarsi a tutti gli effetti varianti al titolo precedente.

6. Nel caso di progetti particolarmente complessi e per esigenze istruttorie, o quando necessario per l'avviamento di altri procedimenti amministrativi, è facoltà dell'Ufficio tecnico richiedere una o più copia cartacee della documentazione trasmessa telematicamente, corredata da dichiarazione di copia conforme all'originale telematico.

Articolo 46.2 Particolari disposizioni per le istanze di sanatoria

1. Per la presentazione di istanze edilizie in sanatoria valgono le precisazioni riportate all'Articolo 46.1: nel caso di interventi in sanatoria ordinaria non è consentito proporre, rispetto lo stato di fatto denunciato, modifiche in variante tali da rendere gli interventi conformi alle prescrizioni urbanistico - edilizie - paesaggistiche ai fini della sanabilità delle opere. In ogni caso non sarà possibile il rilascio del permesso di costruire in sanatoria fino alla conformazione urbanistico-edilizio-paesaggistica. E' possibile il rilascio di permessi di costruire in sanatoria parziale, nel quale cioè si escludano dalla sanatoria determinati interventi non conformi, qualora tali interventi non influiscano sulla funzionalità e sanabilità della parte conforme.

2. Tutto il territorio comunale di Bardonecchia è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.: in caso di interventi che alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa vigente, il rilascio della rispettiva autorizzazione costituisce presupposto il rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dei lavori in caso di S.C.I.A. / C.I.L.A. / C.I.L.. Nel caso di istanze di sanatoria dovrà essere ottenuto preventivamente apposito provvedimento di compatibilità paesaggistica ai sensi di legge. Si precisa che ai fini del rilascio della compatibilità paesaggistica, deve essere versata la somma prevista all'art. 167 comma 5 del D. Lgs. 42/2004, in coordinato disposto con l'art. 16 della L.R. 20/89, che risulta almeno pari al 100% del valore delle opere eseguite in difformità o assenza di autorizzazione, calcolato sulla base di computi metrici estimativi redatti in conformità alle disposizioni ed ai regolamenti regionali e comunali vigenti. Il mancato rilascio dell'autorizzazione/compatibilità paesaggistica comporta pari conseguenze per quanto concerne il titolo abilitativo edilizio, e viceversa. E' possibile prevedere il pagamento rateizzato delle somme

succitate alle condizioni e con le modalità previste nel Regolamento comunale sul contributo di costruzione vigente.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 relative alle modalità di calcolo della somma di cui all'art. 167 comma 5 del d.lgs. 42/2004 sono da intendersi sostituite da eventuali successive disposizioni regionali in materia di modifica od integrazione a quanto disposto dall'art. 16 della L.R. 20/89, senza che ciò debba comportare modifica al presente regolamento.

Articolo. 47. Le modalità di coordinamento con lo SUAP

1. Il Comune di Bardonecchia assicura l'integrazione ed interoperabilità fra lo Sportello Unico Edilizia comunale e lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui all'Articolo. 45.2.

2. L'integrazione fra i due sportelli è assicurata attraverso la trasmissione via posta elettronica certificata delle istanze, comunicazioni, segnalazioni e i relativi pareri, nullaosta, autorizzazione comunque denominati, attraverso la condivisione della piattaforma telematica di gestione dei flussi documentali, nonché assicurando l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

3. Il coordinamento fra lo S.U.E. comunale lo S.U.A.P. di cui all'Articolo. 45.2 è definito nella convenzione vigente fra il Comune di Bardonecchia e l'Unione Montana Valle Susa, a cui si rimanda.

CAPO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo. 48. Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. I titoli abilitativi possono essere soggetti a provvedimenti di annullamento o revoca in autotutela con le modalità e presupposti riportati secondo quanto previsto nella L. 241/90 nonché ai sensi dell'art. 68 della L.R. 56/77.

2. In caso di rigetto dei titoli abilitativi, l'interessato potrà presentare nuova istanza, segnalazione, comunicazione e documentazione atta a superare i motivi del precedente rigetto, fatto salvo quanto previsto dalla L. 241/90.

Articolo. 49. Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

1. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica:

- a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
- b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
- c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
- d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;

e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;

f. i vincoli incidenti sull'immobile.

Articolo. 50. Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. I titolari di permessi di costruire potranno richiedere una proroga sui termini previsti per legge per l'inizio o per la fine lavori, accompagnata da opportune giustificazioni.

2. L'Autorità comunale potrà concedere la proroga, con atto espresso, valutando in ogni caso la complessità dell'intervento da effettuare e le eventuali giustificazioni di forza maggiore, con preciso rimando a quanto previsto all'art. 15 del D.P.R. 380/2001.

3. In considerazione della particolare altitudine della località e del conseguente regime meteorologico sfavorevole per l'attività edilizia, soprattutto durante la stagione invernale, considerando tale situazione rientrante nei casi previsti all'art. 15 del D.P.R. 380/2001, potrà essere concessa, a seguito di esplicita richiesta ed in considerazione della mole e tipologia dei lavori da realizzare, una proroga per l'ultimazione dei lavori di massimo 1 anno.

4. La richiesta di proroga deve comunque essere trasmessa all'Autorità comunale prima della scadenza dei termini del permesso di costruire.

5. Nel caso di scadenza dei termini suddetti per la fine lavori, l'avente titolo dovrà richiedere un nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività.

6. In caso di interventi edilizi sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), scaduto il termine di validità della S.C.I.A., è necessaria la presentazione di nuova S.C.I.A. per le opere da completare.

Articolo. 51. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

1. In caso di sopravvenuta carenza delle condizioni di agibilità di cui all'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e/o in presenza di condizioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Responsabile del Servizio, ovvero il Sindaco nei casi e presupposti previsti dalla L. 267/2000, ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del D.P.R. 380/2001 e dell'articolo 9 bis della L.R. 56/1977, può disporre con apposito provvedimento l'inagibilità del fabbricato o dei locali interessati, fino all'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza.

2. I lavori di ripristino e comunque di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti a cura e spese dei proprietari o aventi titolo sull'immobile con l'ausilio della direzione di un tecnico abilitato.

3. Il ripristino dell'agibilità è subordinato alla presentazione di apposita perizia, a firma di tecnico abilitato, che asseveri il ripristino delle condizioni di sicurezza e di fruibilità dell'immobile interessato, allegando l'eventuale necessaria documentazione prevista ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001.

Articolo. 52. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

1. Le modalità di applicazione, calcolo, corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono definite nel vigente "Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione e per la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo", a cui si rimanda.

Articolo. 53. Pareri preventivi

1. Per progetti particolarmente complessi come meglio specificati a seguire, il proprietario di un immobile o avente titolo può presentare istanza allo S.U.E. al fine di ottenere una valutazione preliminare sull'assettibilità dell'intervento edilizio proposto.

2. I progetti complessi sottoponibili al parere preventivo di cui al comma 1 possono riguardare:
- Progetti relativi a Strumenti Urbanistici Esecutivi ad iniziativa privata;
 - Nuove costruzioni di interi edifici da realizzarsi in ambiti territoriali caratterizzati da particolari situazioni in termini di assetto idrogeologico (aree in classe III di pericolosità ai sensi della circolare regionale 7/Lap/1996);
 - Nuove costruzioni di interi edifici con destinazioni d'uso non residenziale di particolare complessità;
 - Nuovi impianti relativi alla produzione e distribuzione dell'energia, trattamento rifiuti, depurazione e potabilizzazione delle acque a servizio della collettività, proposti da società e operatori economici operanti nei rispettivi settori di competenza;
3. Alla richiesta di parere preventivo, dovranno essere allegati i documenti progettuali atti ad una idonea valutazione dell'intervento con riferimento al contesto nel quale si trova l'immobile e all'impatto ambientale e urbanistico che le opere produrranno, una documentazione fotografica estesa, una relazione illustrativa asseverata sulle opere da eseguirsi; il tutto dovrà essere redatto da tecnico abilitato alla progettazione, fatta salva la necessità di acquisire tutta la documentazione che lo SUE riterrà necessaria ai fini del rilascio del parere.
4. La valutazione finale, resa entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, è vincolante ai fini della presentazione del successivo Permesso per Costruire o SCIA, a condizione che il progetto allegato al Permesso per Costruire o SCIA risulti conforme a quanto prodotto in sede di valutazione preventiva e a condizione che non emergano elementi ostativi all'intervento di carattere tecnico normativo eventualmente anche sopravvenuti ovvero non emersi all'atto dell'istruttoria del procedimento poiché non evidenziati dal professionista o non conosciuti dall'Amministrazione al momento dell'istruttoria del parere preventivo.

Articolo. 54. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Fatte salve le particolari prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 e s.m. e i., nel caso in cui ricorrano, ovvero si palesino, condizioni di pregiudizio per la stabilità degli immobili o di loro parti o componenti con conseguente pericolo, anche potenziale, per l'incolumità delle persone o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori allo S.U.E. nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, corredata da documentazione fotografica, con dichiarazione di personale responsabilità per danni eventuali o per lesioni dei diritti di terzi o per opere che risultassero in contrasto con le leggi e regolamenti vigenti, fermo restando l'obbligo di presentare, in relazione al caso di specie, la CILA, la SCIA ovvero la richiesta di permesso di costruire, entro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, nonché, entro gli stessi termini, le necessarie istanze volte ad acquisire le autorizzazioni a vario titolo prescritte dalla vigente legislazione nelle normali condizioni di intervento.
3. Il diniego del prescritto titolo abilitativo comporta l'illegittimità delle opere eseguite.
4. Non è richiesto alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio per le opere da realizzare in esecuzione di ordinanze contingibili e urgenti, limitatamente alle opere atte ad eliminare il pericolo.
5. Non è richiesto alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione degli interventi ripristinatori ingiunti con provvedimento emesso dal responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 380/2001, volti all'eliminazione e controllo degli abusi edilizi e paesaggistici.

6. E' data possibilità al destinatario delle ordinanze ed entro i termini ripristinatori previsti, di rendere conformi sotto l'aspetto edilizio - urbanistico e paesaggistico gli interventi abusivi non altrimenti sanabili, cui dovrà seguire, entro gli stessi termini, apposita istanza di sanatoria.
7. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Articolo. 55. Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Lo Sportello Unico Edilizia mette a disposizione apposita piattaforma web per la consultazione libera delle pratiche edilizie trattate dallo stesso sportello, a cui il cittadino e gli utenti possono accedere per ottenere le principali informazioni sulle pratiche edilizie presentate ed il loro stato di avanzamento.
2. I servizi di cui al comma 1, per motivi di ordine organizzativo ed economico, fatti salvi gli obblighi di legge in termini di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti, potranno essere temporaneamente e definitivamente sospesi, senza che ciò costituisca necessità di variante al presente regolamento.
3. L'eventuale copia presente sulla piattaforma di cui al comma 1 dei provvedimenti rilasciati, non è da considerarsi quale copia conforme all'originale del provvedimento ai sensi di legge ed è quindi da considerarsi messa a disposizione unicamente per la consultazione.
4. Si richiamano integralmente le disposizioni in termini di accesso agli atti, accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato, di cui alla L. 241/90 ed al D. Lgs. 33/2013.
5. A precisazione di quanto riportato nei suddetti disposti normativi, si rileva che:
 - per quanto attiene all'accesso documentale di cui agli artt. 22 e segg. Della L. 241/90, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata: la motivazione è da ritenersi comunque sussistere nel caso il richiedente sia titolare di diritti reali sull'immobile oggetto della pratica edilizia ovvero su immobili contermini;
 - la richiesta non deve essere generica ma consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione del quale si chiede accesso. L'istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l'effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa;
 - l'eventuale opposizione all'ostensione degli atti da parte di eventuali controinteressati non è circostanza che possa assumere autonoma ed assorbente rilevanza ai fini del diniego di accesso agli atti, essendo comunque onerata l'amministrazione dell'obbligo di valutare i contrapposti interessi, al fine di individuare quello prevalente.

Articolo. 56. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, al fine di consentire e favorire la partecipazione dei cittadini ai propri processi relativi ai servizi offerti e al loro possibile miglioramento, può realizzare rilevazioni, anche attraverso le piattaforme telematiche di cui all' Articolo. 46, del grado di soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi stessi, per ciò avvalendosi di apposito questionario da compilare in forma anonima.

2. Le informazioni desunte dalla totalità delle risposte alle varie questioni poste, tutte finalizzate alla conoscenza del punto di vista dell'utente, sia esso professionista o comune cittadino, nel riconoscimento del suo valore e della sua importanza, si prefigge lo scopo di modellare i servizi sui suoi bisogni e sulle sue attese, rafforzando la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute siano coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.

3. La partecipazione dei cittadini per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico può avvenire nelle forme di comunicazione previste e riportate sul sito web comunale, anche adottando eventuali particolari strumenti di accesso e comunicazione (form, portali telematici) individuati e messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Articolo. 57. Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. Nel caso in cui l'Amministrazione intenda indire un concorso pubblico di urbanistica, architettura e paesaggio, troveranno applicazione le norme contenute nel Capo IV, art.152 e seguenti, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m., nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui all'art.22 del medesimo decreto.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo. 58. Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

1. L'inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, fatte salve le possibili proroghe di cui all'Articolo. 50.
2. Prima di dare inizio ai lavori, il titolare del permesso di costruire, anche tramite apposita procura, deve comunicare allo SUE, avvalendosi obbligatoriamente dello specifico modulo pubblicato sullo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia, la data dell'inizio dei lavori, riportando le informazioni richieste fra cui i dati dei professionisti, abilitati ai termini di legge, incaricati della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, del certificatore energetico ecc., i dati dell'impresa assuntrice dei lavori, tranne che nei casi in cui sia possibile l'esecuzione dei lavori in proprio.
3. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
4. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori è da considerarsi effettuata con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività che dovrà tuttavia essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge: i lavori non potranno essere iniziati prima.
5. Alla comunicazione dell'inizio lavori deve essere allegata la documentazione necessaria ai sensi di legge relativa all'impresa esecutrice dei lavori, alle figure professionali operanti sul cantiere, nonché le istanze e la documentazione relative agli altri aspetti connessi al cantiere ed alle opere (es. istanza di deroga ai limiti di azionamento acustico, istanza estensione area di cantiere, dichiarazione sulle terre e rocce di scavo ecc.). In caso di SCIA / CILA tale documentazione è allegata all'atto della presentazione della pratica.
6. Nell'ambito dello stesso intervento edilizio e sue varianti non può essere individuato più di un Direttore dei Lavori per ogni relativa specializzazione esecutiva (opere architettoniche, strutturali ecc.).
7. Indipendentemente dalla tipologia di titolo edilizio, le denunce strutturali effettuate ai sensi degli artt. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 devono essere presentate prima di iniziare i lavori strutturali: la denuncia è effettuata nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
8. Ogni modifica successiva rispetto ai nominativi eventualmente indicati deve essere tempestivamente comunicata dal titolare del permesso di costruire, utilizzando l'apposito modulo disponibile sullo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia.
9. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, rifacimento coperture e ogni qual volta l'Autorità comunale lo ritenga necessario, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli

interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.

10. E' consentita l'esecuzione di lavori in economia, con l'esclusione di quelli relativi ad impianti tecnologici e di quelli che dovessero interessare gli elementi strutturali, portanti e non, dell'edificio.

Articolo. 59. Comunicazioni di fine lavori e agibilità

1. Della ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire, o della SCIA sostitutiva al permesso di costruire di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001, è tenuto a darne comunicazione allo SUE, avvalendosi obbligatoriamente dello specifico modulo pubblicato sullo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia.

2. Sono ammesse dichiarazioni di parziale ultimazione dei lavori: in questi casi possono risultare non completate le sistemazioni esterne non essenziali ai fini dell'accesso alla costruzione e l'assetto del verde, ovvero porzioni del fabbricato con rilevanza e funzionalità autonoma rispetto la parte ultimata. In ogni caso i termini previsti di validità del titolo edilizio devono essere rispettati con riferimento all'intero intervento previsto a progetto.

3. A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori, il personale tecnico incaricato può effettuare un accertamento atto a verificare che i lavori siano effettivamente ultimati in ogni loro parte, redigendo in tal caso eventuale apposito verbale.

4. La comunicazione di fine lavori è corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente (es. attestazione di collaudo nei casi di SCIA sostitutiva al permesso di costruire, dichiarazioni sul rispetto degli aspetti energetici, acustici, di conformità degli impianti ecc.).

5. Contestualmente o nei termini di legge, deve essere presentata la segnalazione certificata per l'agibilità di cui all' art. 24 del D.P.R. 380/2001, avvalendosi obbligatoriamente dello specifico modulo pubblicato sullo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia, corredata dalla documentazione prevista di legge nonché dalla seguente documentazione integrativa:

- Planimetrie scala 1: 200 dei piani dell'edificio oggetto di segnalazione;
- Documentazione fotografica prospetti edificio, in caso di opere esterne

6. La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata nei casi previsti dall'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e, comunque, nel caso di aumento di SU (con esclusione della realizzazione di soli soppalchi), di recupero di superfici a fini abitativi, di ristrutturazione integrale dell'edificio.

7. Nei casi di segnalazioni di agibilità presentate per vecchi edifici, privi di certificati di agibilità, per cui o non sussiste certificato di collaudo statico ovvero quest'ultimo sia ormai datato e necessiti quindi una verifica aggiornata, dovrà essere prodotta una certificazione a firma di tecnico strutturista abilitato per il rilascio di collaudi strutturali, in merito all'idoneità strutturale dell'immobile.

Articolo. 60. Occupazione di suolo pubblico

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico (es. scavi) o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato specifica autorizzazione, intesa ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, dimensione, durata e scopo dell'intervento ed allegando la documentazione progettuale / schema grafico dell'intervento. L'ufficio tecnico comunale provvederà al rilascio di specifica autorizzazione contenente le prescrizioni per l'esecuzione degli interventi ed i ripristini, previo eventuale versamento di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

3. Nella domanda devono essere specificate l'ubicazione e la superficie del suolo da occupare e il periodo di occupazione, e devono essere fornite precise garanzie circa la continuità del passaggio pubblico e la sicurezza dei veicoli o dei pedoni.
4. Il titolare del Permesso di Costruire/SCIA o CILA, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
5. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
6. L'Amministrazione comunale, onde garantire la fruibilità e sicurezza degli spazi pubblici, sia durante i periodi di maggiore afflusso turistico sia in considerazione della eventuale perdurante ed evidente inattività delle operazioni di cantiere, può disporre la temporanea riduzione e/o arretramento delle aree di cantiere occupanti il suolo pubblico nonché il differimento del periodo di occupazione.
7. E fatto obbligo al concessionario di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita, sgombra da rifiuti di vario genere, scarti e residui di ogni tipo.
8. Vedasi quanto riportato anche all'Articolo. 66 e all'Articolo. 70.

Articolo. 61. Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. Al verificarsi di un evento, anche conseguente ad attività edilizia, libera o soggetta a titolo edilizio, che si palesi potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento deve adottare e mettere in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese, ogni necessaria misura di prevenzione e di messa in sicurezza, provvedendo a darne comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art.304 del Dlgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione già in essere. Successivamente, ove ne emergesse la necessità, il medesimo responsabile dovrà procedere con gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 242, comma 3 e seguenti, del sopra citato decreto.
3. Nel caso di presenza di elementi di amianto, sussiste l'obbligo per le imprese ed i proprietari di immobili di segnalarla all'ASL competente per territorio, ai sensi dell'art.12 della L. n. 257/1992 e s.m. e i..
4. L'accertamento riguarda il materiale a vista, o facilmente accessibile, presente nei locali o negli spazi che si definiscono condominiali indipendentemente dal fatto che facciano parte o appartengano a servizi condominiali, e dunque riguarda anche tratti o componenti privati o individuali che siano comunque presenti in ambienti con accesso condominiale.
5. In caso di accertamento di presenza di amianto l'invio della segnalazione ha valore di notifica e consente di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 12, comma 5, della legge sopra richiamata.
6. Ai sensi e per gli effetti dell'art.91, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri e eseguita dal coordinatore per la progettazione, con riferimento alle linee guida predisposte dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con circolare n. 69 del 26 maggio 2017 e s.m.i., finalizzata ad indirizzare gli approcci al riguardo dell'obbligo, sussistente dal 26 giugno 2016, di valutazione di tale rischio.

7. Nel caso in cui si intenda procedere alla relativa bonifica, la stessa dovrà essere realizzata da impresa specializzata in possesso dei requisiti di cui al decreto 11 maggio 2015, n. 82 e s.m.i. (Regolamento per la definizione dei criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1 ottobre 2012, n. 177).

CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo. 62. Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Codice della strada e suo regolamento di attuazione e di esecuzione) e del D.Lgs. 81/2008; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione copia dei titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali, la comunicazione dell'inizio dei lavori e la documentazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ove prevista.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica / Ispettorato del Lavoro competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili (baracche di cantiere, servizi igienici, recinzioni, depositi ecc.) debbono rispondere alle vigenti norme di legge e non sono soggetti a titolo o comunicazione abilitativa, dovendosi considerare intrinsecamente autorizzate con i titoli/comunicazioni relativi all'opera.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
9. Si richiamano integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

Articolo. 63. Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o interventi che prevedano il rifacimento della copertura di un edificio, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento e dei punti fissi di riferimento per la verifica delle altezze massime previste dal Piano Regolatore Generale; l'istanza deve precisare gli estremi della pratica, il nominativo del titolare, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale, eventualmente coadiuvato da competenti professionisti allo scopo incaricati, ovvero, ad insindacabile discrezione dell'ufficio comunale competente, dal personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale, provvede ad assegnare i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare, attraverso la sottoscrizione del verbale o la trasmissione del rilievo di cui al comma successivo.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente sarà redatto verbale ovvero sarà redatta apposita documentazione riportante lo stato di fatto come rilevato, i quali saranno sottoscritti dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati previo preavviso di almeno 10 giorni naturali consecutivi e previa presentazione della comunicazione d'inizio lavori; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale, corredato da opportuna documentazione fotografica progettuale, e ne invia copia al Comune.
5. I tempi necessari per l'espletamento da parte dell'Autorità comunale delle attività di verifica sui capisaldi e punti fissi di cui al presente articolo potranno essere riconosciuti in termini di proroga della scadenza del permesso di costruire.
6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 4 del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo. 64. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. I percorsi interni al cantiere per mezzi e personale nonché gli eventuali stoccaggi di materiali polverulenti dovranno essere opportunamente trattati tramite interventi di bagnamento o equivalenti, onde limitare la produzione ed emissione di polveri; è fatto altresì obbligo all'assuntore dei lavori di procedere con periodici ed idonei apporti di materiale anidro o di adottare sistemi equivalenti per evitare l'imbrattatura di suolo pubblico conseguente al transito dei mezzi dal cantiere.
2. Le recinzioni provvisorie di cantiere devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente (ovvero saranno posizionati apposite pennellature riflettenti) e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate anche lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm², disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
3. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso lo spazio pubblico e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
4. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni, prospettanti su spazi pubblici, per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
5. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 5 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
6. Sulle recinzioni, ad integrazione del cartello di cantiere, possono essere installati pannelli informativi contenenti riproduzioni del progetto e notizie sulle previsioni dell'andamento lavori, annunci immobiliari sugli immobili in costruzione nello specifico cantiere.

7. Nel caso si rilevi, per problemi logistici, la necessità di estendere l'area di cantiere a lotti limitrofi o ad altre aree nella disponibilità del titolare o dell'impresa, anche per la realizzazioni di depositi temporanei collegati al cantiere medesimo, dovrà essere presentata apposita istanza all'ufficio tecnico competente, utilizzando il modulo disponibile sullo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia, il quale, qualora ne ricorrano i presupposti, provvederà ad emettere apposita autorizzazione amministrativa: le suddette aree dovranno essere allestite come previsto nei commi precedenti dovendosi considerare come estensione dell'area di cantiere e munite degli appositi cartelli informativi di cui all'Articolo. 65. Tali apprestamenti saranno rimossi al termine dei lavori e dovrà essere ripristinato lo stato originale dei luoghi contestualmente alla dismissione dell'area di cantiere principale.

8. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo. 65. Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

- del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
- degli estremi del titolo abilitativo o la data di invio della SCIA o comunicazione di inizio lavori e del nome del titolare dello stesso;
- della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
- dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere e delle figure previste dal D.Lgs. 81/2008.

2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

3. Si richiama quanto previsto all'art. 27 del D.P.R. 380/2001.

Articolo. 66. Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.

2. L'esecuzione di opere di scavo in area urbana provoca nel terreno una zona perturbata, che interessa in genere i fabbricati adiacenti, commisurata alle dimensioni dello scavo, al tipo di struttura dei fabbricati, alle condizioni morfologiche, geologiche, idrogeologiche dell'area d'intervento e alle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione. Pertanto è necessario che il progetto valuti correttamente le subsidenze e le distorsioni che si possono innescare durante i lavori. La valutazione delle condizioni di perturbazione del contorno, pur essendo materia della progettazione geotecnica e strutturale esecutiva, deve essere effettuata già in fase di redazione del progetto edilizio. Deve essere posta attenzione alle problematiche concernenti le possibili sollecitazioni indotte dallo scavo all'ambito urbano, al fine di prevedere particolari misure e controlli a tutela della pubblica e privata incolumità e dei fabbricati e delle infrastrutture esistenti.

3. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune ai sensi dell'Articolo. 60.

4. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

5. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
6. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; lo SUE si riserva la facoltà di richiedere al committente, a seguito della presentazione della comunicazione di fine lavori o comunque a seguito della realizzazione degli interventi, la relativa documentazione, quali le copie dei formulari di smaltimento ovvero apposita dichiarazione attestante il recupero del restante quantitativo di materiale prodotto a seguito delle suddette attività, in conformità anche con quanto presentato nel progetto / comunicazione relativa allo smaltimento delle terre e rocce di scavo..
7. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
8. In cantiere dovranno essere previsti spazi e/contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti con particolare riferimento ai rifiuti da imballaggio. I materiali da demolizione dovranno essere raccolti in appositi contenitori a tenuta, preferibilmente scarrabili qualora gli spazi a disposizione lo permettano. I depositi temporanei di rifiuti dovranno rispettare le disposizioni legislative vigenti, sia dal punto di vista quantitativo che temporale.
9. L'Amministrazione comunale si riserva previa comunicazione al titolare del Permesso di Costruire/SCIA/CILA, in ragione della particolare complessità dell'intervento o della indisponibilità del competente personale comunale, la facoltà di individuare uno studio tecnico professionale con comprovata esperienza nell'ingegneria geotecnica cui conferire l'incarico di verificare il progetto strutturale esecutivo relativamente alle opere di consolidamento dei fronti di scavo e segnalare tempestivamente eventuali anomalie in accordo con i servizi comunali competenti. Le relative spese, da valutarsi secondo le correnti tariffe professionali, sono poste a carico del titolare succitato.
10. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
11. Si rimanda ai disposti specifici previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Articolo. 67. Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Ai fini del presente regolamento edilizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2-ter del DPR n. 380/2001 e s.m. e i.

Articolo. 68. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
2. Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.

4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
5. Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, possono verificare l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
8. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
9. La materia trova specifico riferimento nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. che si intende integralmente richiamato.

Articolo. 69. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione del reperimento all'autorità comunale; l'autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. Si richiama quanto riportato all'Articolo. 61.
4. Il comune, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
5. Si richiama quanto previsto dal d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI, dall'articolo 5 del d.p.r. 285/1990 e dal d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 c. 2 bis, 100 e 104 c. 4bis.

Articolo. 70. Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Per l'esecuzione di scavi in sede stradale o suolo pubblico e, in generale, in caso di interventi sugli impianti pubblici, dovrà essere inoltrata domanda all'ufficio tecnico comunale il quale rilascerà apposita autorizzazione ai sensi dell'Articolo. 60.
2. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti e nei tempi previsti dalle relative autorizzazioni.
3. In caso di inottemperanza, il Comune può eseguire il ripristino a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; fatta salva l'escussione della cauzione, qualora tali spese non siano integralmente coperte da quest'ultima, le maggiori spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 o equivalenti.
4. L'Autorità comunale, in caso di violazione del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo. 71. Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre o acconsentire che:
 - a) -siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico: materiali, tecnologie e colorazioni debbono essere propri e tipici delle strutture demolite qualora consone architettonicamente e paesaggisticamente, adeguando in ogni caso le strutture alle normative vigenti;
 - b) -siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi: ciò con particolare riferimento, in termini di sagoma e volume, a superfetazioni o aggiunte non autorizzate dal punto di vista urbanistico-edilizio.
 - b) -siano previste variazioni alla preesistente destinazione d'uso compatibili con le destinazioni previste dal PRGC, nel rispetto delle norme di piano.
3. Nel caso in cui non sussistano titoli abilitativi agli atti che consentano la ricostruzione plano-volumetrica dell'edificio e le destinazioni d'uso, la ricostruzione dovrà avvenire sulla base di altri elementi probanti e con perizia asseverata redatta da tecnico abilitato che, sulla base dei succitati elementi probanti, asseveri la definizione delle volumetrie, altezze e geometrie in pianta e prospetto del fabbricato preesistente al crollo. Le destinazioni d'uso potranno essere definite sulla base di quanto riportato nella L.R. 19/99.
4. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, soprattutto qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
5. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai ruderi, sui quali la possibilità di intervento è dettata dal PRGC vigente, ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
6. La ricostruzione di cui al presente articolo è ammessa solo se non in contrasto con le norme di carattere idrogeologico per quanto attiene ai limiti relativi all'aumento di carico antropico, con riferimento al carico esistente prima del crollo.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio

Articolo. 72. Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

- a) resistenza meccanica, stabilità, sicurezza sismica;
- b) sicurezza in caso di incendio;
- c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
- d) sicurezza nell'impiego;
- e) protezione contro il rumore;
- f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
- g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature;
- h) eliminazione delle barriere architettoniche;
- i) sicurezza degli impianti.

3. Se per il soddisfacimento dei requisiti le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

4. Il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia conforme completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

5. Per quanto non in contrasto con il presente regolamento, si faccia riferimento ai regolamenti di igiene vigenti.

6. Con riferimento alla possibilità, prevista eventualmente dalle norme di Piano Regolatore, di intervenire con ampliamenti in deroga ai parametri di zona per esigenze igienico - statico - funzionali, tali interventi potranno essere previsti al fine di garantire i requisiti minimi previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti in termini igienico - statico - funzionale e qualora gli spazi necessari non siano altrimenti reperibili ed idonei sull'esistente. Saranno in ogni caso possibili:

- per ampliamenti conseguenti l'adeguamento strutturale degli immobili alla normativa vigente;
- per il raggiungimento degli standard di metratura e di altezza previsti dalla legislazione vigente;
- per ampliamenti atti a soddisfare le esigenze del nucleo abitativo e per migliorare il sistema degli accessi all'abitazione;

- per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio;
- per migliorare l'accessibilità dell'edificio ed abbattere le barriere architettoniche;
- per la realizzazione di autorimesse al fine sopperire carenze funzionali in termini di posti auto privati a servizio di unità immobiliari;
- nel caso di destinazioni non residenziali, per adeguare i locali alle esigenze di ricettività o di processo.

Articolo. 73. Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

1. La sistemazione artificiale del terreno rispetto al topografia originale deve essere ridotta al minimo. Sono vietati quei rimodellamenti del terreno naturale atti ad alterare forzatamente i riferimenti per il calcolo dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi.
2. Fatto salvo ogni più preciso adempimento previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., non è consentito, se non previa attuazione di un piano di bonifica del suolo approvato dalle autorità competenti in materia, realizzare nuove edificazioni, ovvero sostituzioni edilizie, demolizioni e ricostruzioni o ampliamenti su di un terreno che sia stato utilizzato come:
 - scarica di rifiuti e di materie putrescibili;
 - impianto industriale, di lavorazione o deposito di sostanze da ritenersi particolari per le loro caratteristiche chimiche o per i cicli di trasformazione cui vengono sottoposte, che siano specificamente disciplinati da disposizioni di legge in materia di sicurezza pubblica ed igiene ambientale.
3. Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli, scongiurando in ogni caso il manifestarsi di fenomeni erosivi o di instabilità del suolo..
4. I muri e i terrapieni di nuova realizzazione, ovvero oggetto di demolizione e ricostruzione, devono essere realizzati in modo da garantire l'allontanamento delle acque meteoriche e di infiltrazione, scongiurando in ogni caso il manifestarsi di fenomeni erosivi o di instabilità del suolo.
5. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
6. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
7. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
8. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
9. Possono essere ammesse, su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate ai commi precedenti, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
10. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
11. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute. Vedasi anche quanto riportato all'Articolo. 76.

12. Per quanto attiene all'efficienza energetica, al contenimento dei consumi energetici ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili i progetti ed i relativi interventi debbono soddisfare i requisiti prestazionali previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore e dall'Allegato Energetico Ambientale vigente al presente Regolamento Edilizio.

13. La realizzazione di cappotti termici, o comunque di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, relativi a facciate di edifici direttamente prospicienti il suolo pubblico, con conseguente necessita di occupare porzione dello stesso, è ammessa, previo nullaosta da parte dell'Amministrazione comunale, senza che debba essere corrisposto alcun canone, alle seguenti condizioni:

a) deve essere garantito il raggiungimento dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalle normative vigenti;

b) lo spessore non deve esser tale da creare barriere architettoniche, impedimenti in termini di fruizione e sicurezza dello spazio pubblico (ad es. riducendo la larghezza di marciapiede al di sotto dei valori minimi previsti dalla normativa vigente);

c) l'intervento deve riguardare l'intera facciata dell'edificio e deve risultare compatibile con le esigenze di fruizione e sicurezza della circolazione pedonale e veicolare valutate dagli uffici competenti.

14. Negli edifici di nuova costruzione, nonché nei casi di sostituzione edilizia nonché di demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l'adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua, nonché, anche nel caso di interventi sull'esistente, l'installazione di apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, che dovranno essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua.

15. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e/o altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta e scarico delle acque piovane o sistemi per la raccolta e per il riutilizzo delle acque meteoriche. Le relative vasche devono essere dotate di un idoneo sistema di filtratura per l'acqua in entrata, nonché di smaltimento dell'eventuale acqua in eccesso, nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura "acqua non potabile".

16. L'acqua piovana raccolta potrà essere riutilizzata per:

- irrigazione dei giardini;
- scarico cassette WC (previa realizzazione di apposito impianto di distribuzione);
- impianti di lavaggio delle superfici di pertinenza
- altri usi non potabili consentiti dalla legislazione vigente.

17. Il dimensionamento del sistema di accumulo deve essere effettuato secondo la normativa UNI EN 11445 "Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano – progettazione, installazione e manutenzione" e richiede la conoscenza dei seguenti aspetti:

- il regime pluviometrico;
- le dimensioni e le caratteristiche delle superfici di captazione;
- le caratteristiche della richiesta di acqua non potabile attuale e future.

18. Nel caso di interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria che possono avere rilevanza a fini acustici, nonché nei casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, in relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM del 5 dicembre 1997 e s.m.i. e nel rispetto dell'ulteriore normativa statale e regionale in materia, è prescritta l'adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento previsti dal sopra citato decreto a difesa dai rumori esterni, dai rumori provenienti dalle unità abitative e a mitigazione di quelli prodotti dal calpestio, dalle attività di vita e lavorative nonché dal funzionamento di impianti. Si richiama il vigente Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.

19. Nei casi previsti dal DPR 19 ottobre 2011, n. 227 nonché dal Regolamento comunale succitato, dovrà essere allegata all'istanza/comunicazione/segnalazione la documentazione di impatto acustico o di clima acustico.

20. Negli interventi di nuova costruzione o di integrale ristrutturazione edilizia, dovranno essere previsti appositi locali, spazi o pertinenze, di norma accessibili direttamente dalla via pubblica eventualmente tramite appositi cancelli, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Articolo. 74. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. Il concetto di flessibilità progettuale si riferisce sinteticamente all'adozione di soluzioni planovolumetriche, strutturali, tecnologiche ed impiantistiche che siano in grado di consentire l'adattabilità, in proiezione temporale, di un edificio ad utilizzi differenti da quelli per i quali è stato pensato e realizzato originariamente. Tali soluzioni, sostanzialmente, debbono configurarsi come capaci di evitare e/o limitare gli elementi ostativi alle potenziali riconversioni dell'immobile.

2. In ogni caso le riconversioni dovranno risultare ammissibili dalla normativa (vigente al momento della riconversione):

- a) di P.R.G., con specifico riguardo alla zona territoriale omogenea in cui l'immobile ricade al momento della modificazione;
- b) igienico sanitaria, generale e specifica, per la nuova destinazione;
- c) tecnica per le costruzioni (strutturale, geotecnica, antisismica ecc.);
- d) di riferimento per gli impianti esistenti e/o da installare/ristrutturare, con specifico riferimento;
- e) energetica.

3. Si veda quanto riportato all'Articolo. 77 e relativi sottoarticoli.

Articolo. 75. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Si veda quanto riportato nel vigente Allegato Energetico Ambientale al presente regolamento.

2. Si richiamano i disposti di cui all'articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all'articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009, relative circolari esplicative e loro s.m.i..

3. Si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all'articolo 12 del d.lgs. 28/2011, e loro s.m.i., le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo. 76. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Al fine di contenere ogni possibile rischio da gas Radon, dovrà essere posta particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali utilizzati, prediligendo l'uso di quelli non sospetti e contenendo l'uso di quelli ritenuti a maggior rischio, quali argille contenenti alluminio, granito, peperino del Lazio, tufo, porfido, basalto, pietre laviche, pozzolane o cementi di origine pozzolanica, gessi chimici, ceramiche o cementi prodotti con scorie di alto forno, nonché contenendo l'uso di legnami provenienti da aree a rischio.

2. Considerato che il livello di radon in un ambiente è maggiore nei locali interrati o seminterrati e al piano terra e che dal primo piano in poi, salvo casi piuttosto rari, la concentrazione cala drasticamente, i principali interventi per ridurre o eliminare il rischio dovuto all'esposizione al gas radon sono da riferirsi ai locali interrati o seminterrati.

3. Le tecniche di riduzione devono mirare soprattutto a impedire o limitare l'ingresso del radon dal suolo, utilizzando sistemi di tipo passivo, ossia non meccanizzati, o di tipo attivo, ossia con consumo di energia.

4. In presenza di un vespaio la ventilazione naturale dello stesso permette di diluire il gas proveniente dal terreno. In alternativa è possibile utilizzare ventilatori che creano una pressione negativa o positiva al di sotto del solaio dell'edificio. In assenza di un vespaio si possono impiegare diverse tecniche come:

-depressurizzazione del suolo con pozzetto o punto di aspirazione con condotta interna o esterna alla casa; depressurizzazione del suolo con tubi di drenaggio posati nel ghiaino.

Molte delle tecniche di rimedio utilizzate per ridurre la concentrazione di radon negli edifici esistenti possono essere applicate, con una messa in opera molto più semplice, anche alle abitazioni in costruzione. Le soluzioni possono essere:

- ventilazione del vespaio;
- prevenzione della formazione di crepe, fessure e passaggi dei servizi;
- realizzazione di pozzetti interrati o esterni all'edificio con predisposizione di canali di ventilazione;
- aumento della pressione nella zona del vespaio, per contrastare la naturale fuoriuscita del gas dal terreno;
- utilizzo di particolari cementi antiritiro, che limitano il naturale ritiro che si verifica dopo ogni colata di cemento e la conseguente formazione di fessure nella fase di consolidamento.

5. Si richiamano integralmente le linee guida regionali di cui all'art. 11 della L. R. 5/2010 e s.m.i. volte alla prevenzione e la riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon, alla predisposizione di progetti di recupero e risanamento degli edifici a rischio, alla pianificazione urbanistico territoriale e per la progettazione e costruzione delle nuove edificazioni, nelle aree individuate a rischio.

Articolo. 77. Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

Articolo 77.1. Altezza interna dei locali abitativi

1. L'altezza utile (HU) dei locali è definita all'Articolo. 29.

2. Fatti salvi i casi particolari di cui ai successivi commi, la misura minima HU dei locali adibiti ad abitazione è di m 2,55, per i vani accessori è di m 2,40, per le cantine è di m 2,00, per le autorimesse sono consentite le altezze come precisato nel D.M. 1.02.1986 e s.m.i..

3. Alla formazione dell'altezza media interna minima dei locali abitabili concorre esclusivamente la superficie abitabile minima di cui agli articoli successivi, mentre minore altezza è consentita nelle parti eccedenti tale superficie: la suddetta superficie, concorrente a definire la HU minima, dovrà essere opportunamente evidenziata nelle piante di progetto.

4. Sono consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle sopra indicate:

a) per le nuove costruzioni, nei casi di:

1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;

2) inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;

3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;

4) per quanto concerne i condoni.

b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:

1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa, qualora tecnicamente non raggiungibili le misure di cui al comma 2, esistenti o autorizzate alla data del 5.07.1975;

2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie;

3) nei casi previsti da particolari disposizioni legislative e regolamentari (es. L.R. 21/98) e per quanto concerne i condoni.

5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del titolo abilitativo ed il conseguente certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento e all'adozione di misure compensative da indicare nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie. In questi casi il progetto dovrà contenere innanzi tutto una relazione che attesti l'impossibilità tecnica o urbanistica o ambientale ad adeguare le altezze a quelle di legge e che preveda o attesti l'esistenza, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, di idonee condizioni igienico – sanitarie dell'immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei locali utilizzabili e dell'unità immobiliare ed una adeguata ventilazione, favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.

6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi precedenti, nei locali agibili di nuova costruzione o in quelli realizzati a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro-risanamento conservativo o manutenzione straordinaria non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto, calcolata con riferimento all'intradosso delle orditure, inferiore a 1,50 m (fatti salvi i casi previsti da specifiche disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare dalla L.R. 21/98). Le parti di vano aventi altezza inferiore dovranno essere opportunamente delimitate con tramezzature od armadiature; è possibile predisporre botole di accesso lungo le suddette compartimentazioni per consentire la manutenzione delle coperture o l'accesso a cavedi ed ad altri vani tecnici; è inoltre possibile interrompere le suddette compartimentazioni per realizzare spazi di accesso ad eventuali aperture quali abbaini o lucernari.

7. Nei casi previsti al comma 4 sarà in ogni caso necessario richiedere allo SUE apposita deroga. Nei casi previsti al comma 4, in analogia a quanto previsto dalla L.R. 21/98, le altezze potranno ridursi fino a 2,20 m per i locali abitativi ed a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 valgono anche nei casi di condono edilizio quale deroga alle altezze ordinarie previste al comma 2 e ai fini del rilascio delle corrispondenti agibilità in sanatoria: in questi casi non potranno essere soggetti a deroga più di due parametri fra altezza, superficie ed areoilluminazione dei locali. Interventi edilizi successivi sui locali oggetto di condono non dovranno in ogni caso peggiorare le condizioni igienico-sanitarie oggetto della deroga.

9. I locali per pubblici esercizi o a destinazione lavorativa devono comunque rispondere alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed alle prescrizioni giudicate idonee dagli enti competenti (es. ASL, VVF).

10. L'altezza utile delle porte interne ed esterne di accesso ai vani, terrazze e balconi praticabili deve risultare superiore o uguale ai 2,00 m.

11. Nel caso i locali ospitano dei soppalchi si vedano le prescrizioni riportate all'Articolo 77.6.

12. I ribassamenti di soffitto in corrispondenza dei locali accessori, necessari per permettere il transito di impianti di ventilazione meccanica controllata finalizzati alla realizzazione di edifici in classe energetica A o superiore, non si computano ai fini del calcolo dell'altezza media purché le relative controsoffittature occupino, in pianta, una superficie inferiore ad 1/10 del locale ovvero si raggiunga un'altezza media di almeno m 2,20 per i vani accessori e di m 2,40 per i vani abitabili.

Articolo 77.2. Superfici dei locali

1. Nelle nuove unità immobiliari e nei locali oggetto di cambio di destinazione d'uso in caso di interventi su edifici esistenti, le superfici dei locali dovranno rispettare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento al DM 5 luglio 1975 e s.m.i., nonché le prescrizioni del presente articolo. Per le destinazioni non residenziali valgono le disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. I locali destinati esclusivamente a cucina devono avere una superficie minima di 4 mq., con larghezza non inferiore a m 1,6; in caso contrario dovranno comunicare con il vano soggiorno con un'apertura pari almeno a 3 mq.

3. I servizi igienici di edifici residenziali devono essere preceduti da un locale disimpegno areato, anche mediante impianto di aspirazione meccanica, di superficie minima di mq 1,10 e lato minimo non inferiore a m 0,90, salvo i servizi ad uso esclusivo di camere da letto. Si potrà derogare alle disposizioni del presente comma qualora risulti necessario rendere fruibili a disabili i servizi igienici esistenti ai sensi delle disposizioni vigenti sul superamento delle barriere architettoniche, presentando apposita dichiarazione probante.

4. I locali per pubblici esercizi o a destinazione lavorativa devono comunque rispondere alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed alle prescrizioni giudicate idonee dagli enti competenti (es. ASL, VVF).

5. Nei casi di condono edilizio le eventuali deroghe alle disposizioni di natura regolamentare previste dalla legislazione vigente possono prevedere una riduzione fino al 20% delle dimensioni dei locali previste in caso ordinario o del 15% nel caso la deroga riguardi un altro parametro fra altezza ed areoilluminazione del locale, fatto salvo il mantenimento delle condizioni di sicurezza, salubrità e igienico – sanitarie minime previste dalla legge ed a meno che tali riduzioni non comportino un inaccettabile livello di accessibilità e fruibilità dei locali medesimi. Non sono comunque previste deroghe per più di due parametri fra altezza, superficie ed areoilluminazione dei locali. Interventi edilizi successivi sui locali oggetto di condono non dovranno in ogni caso peggiorare le condizioni igienico-sanitarie oggetto della deroga.

6. Ai soli fini dell'emissione delle attestazioni di idoneità abitativa per unità immobiliari residenziali di cui al "Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", oltre a quanto previsto agli articoli precedenti e nelle circolari ministeriali vigenti, è possibile considerare anche parametri igienico sanitari riportati nella legislazione nazionale e regionale vigente riferita alle destinazioni turistico ricettive, con particolare riferimento alla superficie dei locali abitativi.

Articolo 77.3. Areazione ed illuminazione dei locali

1. Nelle unità immobiliari a destinazione residenziale, tutti i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, deposito, ripostigli, vani scala e accessori, devono fruire di areazione ed illuminazione diretta, fatte salve le prescrizioni speciali vigenti per particolari categorie di locali (es. autorimesse, sottocentrali termiche ecc.).

2. Per ciascun locale l'ampiezza delle finestre o porte – finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, compresi eventuali soppalchi abitabili.

3. I locali per servizi igienici non forniti di apertura all'esterno devono essere dotati di impianto di aspirazione meccanica per il ricambio d'aria. Nei servizi igienici sprovvisti di apertura verso l'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

4. Il posto di cottura eventualmente annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata.

5. Nelle unità immobiliari a destinazione commerciale, terziaria o produttiva, per ciascun locale ove è prevista la permanenza di persone, la superficie finestrata non deve essere inferiore a 1/8 della superficie di pavimento, compresi eventuali soppalchi abitabili. Ad integrazione o in sostituzione dell'aerazione / illuminazione naturale, nel rispetto nelle norme specifiche vigenti, è ammesso il condizionamento, la ventilazione meccanica e l'illuminazione artificiale con sistemi adeguati alla destinazione d'uso, giudicati idonei dagli enti competenti (es. ASL, VVF).

6. Nei casi di condono edilizio, le eventuali deroghe alle disposizioni di natura regolamentare previste dalla legislazione vigente possono prevedere una riduzione fino al 20% dell'areoilluminazione prevista in caso ordinario o del 15% nel caso la deroga riguardi un altro parametro fra altezza e superficie del locale, fatto salvo il mantenimento delle condizioni di sicurezza, salubrità e igienico – sanitarie minime previste dalla legge ed a meno che tali riduzioni non comportino un inaccettabile livello di accessibilità e fruibilità dei locali medesimi. Non sono comunque previste deroghe per più di due parametri fra altezza, superficie ed areoilluminazione dei locali. Interventi edilizi successivi sui locali oggetto di condono non dovranno in ogni caso peggiorare le condizioni igienico-sanitarie oggetto della deroga.

Articolo 77.4. Locali nei piani seminterrati e sotterranei.

1. Si definisce locale seminterrato, quel locale che per parte della sua altezza si trova interrato; per locale sotterraneo quel locale che si trova completamente interrato su ogni lato.

2. I locali collocati ai piani seminterrati non possono essere adibiti alla permanenza abitativa ma ad usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi, servizi igienici, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

3. I locali collocati ai piani seminterrati possono essere adibiti ad esercizi pubblici, magazzini di vendita, mense, uffici, laboratori, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti e comunque giudicati idonei dagli enti competenti (es. ASL, VVF):

a) altezza minima come prevista all'art. Articolo. 77.1 o da altre disposizioni di legge e regolamentari di settore;

b) adeguate condizioni di areoilluminazione naturale diretta come previste all'Articolo. 77.3 ovvero, qualora tecnicamente impossibile, sistemi di condizionamento ed illuminazione artificiale atti ad assicurare la salubrità e l'igiene dei locali;

c) dispositivi tecnici atti ad assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici, mediante intercapedini e vespai ventilati;

d) scarichi regolamentari delle acque residue in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.

Esclusivamente per le destinazioni riportate nel presente comma, sono assimilabili ai locali fuori terra quei seminterrati caratterizzati da una differenza media di quota fra l'intradosso del solaio di copertura ed il piano campagna esterno superiore ad $\frac{1}{2}$ dell'altezza del locale fatto salvo comunque il giudizio di idoneità degli enti competenti (es. ASL, VVF). I locali seminterrati a destinazione lavorativa devono comunque rispondere alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

4. Le medesime destinazioni previste al comma precedente possono riguardare i locali sotterranei, qualora siano soddisfatti i requisiti di cui ai punti a), c) e d) dello stesso comma nonché idonei requisiti di condizionamento, comunque giudicati idonei dagli enti competenti (es. ASL, VVF).

Per quanto attiene al punto a) l'altezza minima utile deve in ogni caso essere soddisfatta al netto delle apparecchiature accessorie per l'impianto di condizionamento.

5. In deroga a quanto stabilito ai commi precedenti, i locali sotterranei o seminterrati possono risultare spazi utili ed agibili per usi ammessi da particolari disposizioni di legge e regolamentari e previo parere specifico rilasciato dagli enti preposti.

6. Sono assimilabili a locali fuori terra, per quanto attiene alla possibilità di destinarli all'abitazione permanente, quei locali seminterrati aventi le seguenti caratteristiche, alternative, di interramento (vedasi schemi in appendice A):

-a) solamente nell'ambito di interventi di recupero/ristrutturazione di edifici esistenti, quando le pareti esterne risultino emergenti, lungo l'intero perimetro, per non meno di $\frac{3}{4}$ rispetto l'altezza totale del locale, calcolata dal piano di calpestio all'intradosso del soffitto; oppure

-b) per qualsiasi intervento quando almeno n. 2 pareti esterne risultino completamente fuori terra; oppure

-c) per qualsiasi intervento ed in caso di terreni in pendio, in presenza di una parete esterna completamente fuori terra, il locale potrà essere destinato all'abitazione permanente fino ad una profondità tale che, lungo la medesima, le restanti pareti esterne parzialmente interrate risultino fuori terra per almeno $\frac{2}{3}$ della superficie.

-d) I vani perimetrali interposti fra i locali aventi le caratteristiche di cui ai punti precedenti o interposti fra locali/intercapedini che determinino comunque un isolamento della parte del vano dal terreno per una distanza superiore alla larghezza di cui al comma 7, possono assumere la destinazione abitativa nel caso in cui la parete esterna di tali vani assuma le caratteristiche di cui al punto a), fatti salvi gli altri requisiti edilizio-igienico-sanitari.

7. Nel caso di intercapedini o camminamenti fra la parete esterna ed il terreno aventi larghezza inferiore a 2,5 m, ai fini delle verifiche di interramento di cui al comma 6, si deve considerare come linea di riferimento spiccato la proiezione orizzontale sulla parete esterna della linea terreno.

8. Nei casi previsti al comma 6 i locali devono in ogni caso garantire la superficie, l'altezza minima e l'areoilluminazione non inferiore a quelle previste dal presente regolamento e dalle disposizioni di

legge vigenti; le murature perimetrali contro terra debbono essere protette contro l'umidità mediante intercapedini areate e pavimento compatto ed impermeabile su sottostante vespaio areato e ventilato.

9. In caso di locali interrati o seminterrati esistenti sottostanti il sedime pubblico, le pareti ed i solai di copertura dei locali devono risultare opportunamente protetti: Il Comune non risponde di eventuali danni causati da infiltrazioni di acqua o da umidità provenienti dal sovrastante sedime pubblico. Fatta salva la realizzazione di intercapedini e bocche di lupo, non è permesso realizzare locali interrati posti al di sotto del sedime pubblico, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e per particolari situazioni (es. parcheggi interrati ai sensi dell'art 9 L. 122/89, convenzioni edilizie che prevedano l'acquisizione di diritti edificatori di superficie in sottosuolo)

10. Nei casi di condono edilizio, l'eventuale deroga prevista dalla legge alle disposizioni presenti deve comunque garantire le condizioni di sicurezza, salubrità e igienico – sanitarie minime previste dalla legge ed a meno che tali riduzioni non comportino un inaccettabile livello di accessibilità e fruibilità dei locali medesimi. Fatto salvo quanto previsto agli articoli precedenti in termini di superficie, areoilluminazione, altezza interna, in questi casi i parametri di cui al comma 6 del presente articolo possono essere derogati nella misura massima del 20% (es. la porzione di parete fuoriterza nel caso "c" potrà essere di $\frac{2}{3} - 0,2 * \frac{2}{3}$). Interventi edilizi successivi sui locali oggetto di condono non dovranno in ogni caso peggiorare le condizioni igienico-sanitarie oggetto della deroga.

Articolo 77.5. Locali nel sottotetto

1. L'utilizzazione dei volumi compresi nella sagoma delle coperture in modo da realizzare locali regolarmente agibili da adibirsi ad usi abitativi o accessori, deve soddisfare tutti i requisiti di altezza, superficie, illuminazione ed aerazione indicati nei precedenti articoli.

2. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti sono regolati dalla L.R. 21/98 e dalle specifiche disposizioni normative regionali di settore con le seguenti precisazioni:

- al fine di ottenere le altezze minime previste dalle leggi di settore, possono essere assentiti eventuali interventi di abbassamento del solaio di calpestio del sottotetto, purché siano garantite per il piano sottostante le altezze minime previste dalle disposizioni vigenti;

- il progetto deve prevedere idonee opere di isolamento termico al fine di raggiungere le prestazioni richieste dalle disposizioni vigenti sul contenimento energetico negli edifici e sugli impianti tecnologici, dovendo in particolare verificare la trasmittanza al calore degli elementi verticali, degli infissi e della copertura anche in assenza di opere su tali elementi;

- è possibile intervenire secondo le apposite specificazioni riportate nelle NtA di PRGC interessanti gli interventi di cui alla L.R. 21/98.

3. Nei locali sottotetto di cui ai precedenti commi, gli spazi di altezza inferiore alle altezze minime assolute previste dalle disposizioni succitate, sono da rendersi non praticabili mediante opere murarie o arredi fissi. E' possibile predisporre botole di accesso lungo le suddette compartimentazioni per consentire la manutenzione delle coperture o l'accesso a cavedi ed ad altri vani tecnici. E' inoltre possibile interrompere le suddette compartimentazioni per realizzare spazi di accesso ad eventuali aperture quali abbaini o lucernari.

Articolo 77.6. Soppalchi

1. Con riferimento alla definizione riportata all'Articolo. 24, si specifica che la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura orizzontale del soppalco non possono venire chiuse per ricavare nuovi vani: in tal caso rispettivi vani debbono rispettare i parametri igienico sanitari in termini di altezza ed areoilluminazione previsti agli Articolo. 77.1-3.

2. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare $\frac{2}{3}$ della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

3. E' richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la parte superiore del soppalco deve essere aperta e munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,10 m;

b) l'altezza media tra il pavimento finito del soppalco ed il soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m in caso di destinazione del soppalco ad uso accessorio, non inferiore a 2,20 m in caso di creazione di uno spazio abitativo, soddisfacendo in ogni caso ai requisiti di altezza minima dei locali previsti all'Articolo. 77.1 comma 5, fermo restando quanto previsto al comma 1 in caso di chiusura dei vani;

c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m, per qualsiasi destinazione del locale ospitante il soppalco, fermo restando quanto previsto al comma 1 in caso di chiusura dei vani;

d) il rapporto tra il volume libero dell'ambiente e la somma delle superfici di pavimento (del locale principale e del soppalco) deve risultare non inferiore all'altezza media per il locali prescritta dal presente regolamento con riferimento alla destinazione d'uso del locale principale sottosoppalco;

e) deve essere garantito il rapporto areoilluminante previsto per la destinazione d'uso del locale principale sottosoppalco, con riferimento alla sommatoria delle superfici di pavimento del locale principale e del soppalco.

4. L'inserimento dei soppalchi non deve impedire o intralciare, neppure parzialmente, l'apertura delle superfici finestrate.

5. I soppalchi non agibili, che non raggiungono cioè le altezze medie minime previste al comma 3 punto b), non possono essere dotati di scala fissa di accesso.

6. Sono fatte salve le eventuali norme che regolano la realizzazione dei soppalchi in locali non residenziali nonché le prescrizioni emanate dal servizio sanitario competente.

Articolo. 78. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Per i dispositivi di ancoraggio sui tetti e relativi obblighi di installazione in funzione dell'intervento edilizio interessante le coperture, ossia le c.d. "linee vita", atte ad evitare il rischio di cadute dall'alto, deve farsi riferimento all'articolo 15 della l.r. 20/2009 e il regolamento regionale 6/R/2016 e loro s.m.i..

Articolo. 79. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Come previsto all'art. 5 della L.R. 9/2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico" è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 m da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) movicentro e stazioni ferroviarie;
- j) parchi gioco.

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

Articolo. 80. Strade

1. I criteri e le modalità di realizzazione di strade necessarie allacciamento alla viabilità ordinaria di edifici o gruppi di edifici, sono definite dalla vigente legislazione in materia.
2. Con riferimento a quanto riportato nel P.P.R. vigente:
 - gli eventuali adeguamenti alla rete viaria devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali nonché con gli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico presenti nell'area, prevedendo la posa in opera di barriere di protezione che per forma, materiali e dimensione garantiscano un corretto inserimento paesaggistico nel contesto interessato.
 - Lungo i percorsi panoramici non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazione previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica.
3. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 81. Portici

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni concordate con il Comune.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m in alcun punto. In ogni caso deve essere garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. Nel caso di uso esclusivamente pedonale, l'altezza non deve essere inferiore a 2,55 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
5. I lavori di manutenzione di portici e percorsi coperti aperti al pubblico passaggio sono a carico dei proprietari dell'immobile.
6. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 82. Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili che dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni tecniche contenute nella normativa di settore vigente (leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; D.M. 30 novembre 1999 n. 557, legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500).
2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.
3. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 83. Aree per parcheggio

1. Le nuove aree sistemate a parcheggi privati a raso plurimi, intendendosi per tali le aree nelle quali siano previsti più posti auto privati, devono prevedere una fascia di rispetto di almeno a 1 m di distanza dalle finestre del piano terra di edifici, salvo diverso accordo con la proprietà interessata.

2. Nella realizzazione di parcheggi a raso su aree direttamente confinanti con edifici ove si aprano finestre, porte finestre e porte si dovrà avere cura di non inibire o intralciare la funzionalità dei serramenti come pure di non recare pregiudizio alcuno a terzi.
3. Le pavimentazioni previste per i parcheggi a raso dovranno risultare paesaggisticamente consone in funzione della localizzazione, così come per gli altri elementi di delimitazione quali muretti, recinzioni, barre di delimitazione ed accesso, cancelli: nelle aree di centro e nucleo storico dovranno utilizzarsi materiali quali il ferro, il legno, la pietra, rivestendo ove possibile manufatti ed impianti quali le colonnine motore delle barre a ribalta automatiche, i dissuasori ecc.
4. La realizzazione aree a parcheggio in aree periferiche o in area agricola dovrà essere realizzata preferibilmente con pavimentazioni drenanti, bianche, ciottolati, o altri elementi in pietra.
5. Il P.R.G.C. può contenere specifiche disposizioni per la realizzazione di parcheggi sia ai fini del loro dimensionamento, sia in termini qualitativi, in funzione della zona normativa e delle destinazioni d'uso.
6. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 84. Piazze e aree pedonalizzate

1. La realizzazione di piazze ed aree pedonalizzate deve essere concordata con il Comune che, sulla base della localizzazione, definirà tipologie di materiali costruttivi, elementi di arredo, impianti, nel rispetto di quanto previsto nel Piano di Arredo Urbano.
2. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 85. Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune e conformi con le indicazioni contenute nel Piano dell'Arredo Urbano.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al comma 1, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi su strade di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e devono essere rispettati i requisiti della normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche, fatti salvi eventuali insuperabili impedimenti di natura tecnica con particolare riferimento alle strade in zone rurali, nei nuclei e nei centri storici.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere o dissuasori idonei allo scopo.
7. Non è consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, con esclusione dei casi specificatamente autorizzati dall'autorità comunale in caso di fiere, manifestazioni, eventi.
8. Fatte salve le disposizioni del Piano di Arredo Urbano, nella realizzazione dei marciapiedi e nel rifacimento degli esistenti è previsto l'utilizzo della pietra per quanto concerne le cordonature di delimitazione, salvo diverse disposizioni dei competenti uffici comunali: i cordoli di delimitazione in dovranno essere posizionati in modo che i piani di fratturazione della pietra (ed in caso di "gneiss") risultino verticali e non orizzontali.
9. Per quanto attiene agli obblighi di mantenimento e manutenzione dei passaggi pedonali e marciapiedi prospettanti esercizi pubblici o dimore private, si vedano le altre disposizioni regolamentari fra cui il Regolamento di Polizia Urbana.

10. Con particolare riferimento alle aree di centro storico e nei nuclei storici e rurali è vietata l'apposizione di elementi di arredo estranei al contesto (es sculture, faretti segna passo ecc).
11. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 86. Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la realizzazione dei passi carrabili deve essere conforme a quanto prescritto dal codice della strada ed in ogni caso la larghezza non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 6,00 m.
5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 5,00 m.
6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. Qualora tecnicamente possibile, per i passi carrabili dovrà essere garantita una distanza minima dalle intersezioni come previsto nel Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione.
7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4, 5 e 6 possono essere mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
8. Gli stalli di sosta dei parcheggi privati, a confine con la strada pubblica o di uso pubblico, possono essere attrezzati con sistemi di dissuasione preferibilmente a scomparsa o eventualmente a ribalta, automatici o manuali, sentito il parere degli uffici e degli organi tecnici comunali competenti ed ottenute le relative autorizzazioni: nelle aree di centro e nucleo storico dovranno utilizzarsi materiali quali il ferro, il legno, la pietra, rivestendo ove possibile manufatti ed impianti quali le colonnine motore delle barre a ribalta automatiche, i dissuasori ecc.. L'Autorità comunale si riserva la possibilità di disporre, in caso di istanza degli interessati per l'installazione di tali dispositivi, la posa di sistemi automatizzati, con particolare riferimento alle necessità logistiche e di transito della via pubblica.
9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Articolo. 87. Chioschi/dehor su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, dehors, gazebo, tendoni, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Nuovo Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, dal regolamento di Polizia Urbana vigente, dal Regolamento Dehors vigente, da eventuali specifici regolamenti comunali vigenti e secondo quanto previsto dal Piano di Arredo Urbano vigente.
2. L'installazione non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare non deve provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. L'installazione temporanea su suolo pubblico è soggetta al rilascio di provvedimento autorizzativo in precario (concessione), previa presentazione di domanda corredata da estratti planimetrici, disegni, particolari architettonici e dalla documentazione di progetto necessaria, comunque secondo le prescrizioni regolamentari in materia, fra cui il Regolamento comunale per l'allestimento dei dehors vigente ed il Regolamento di Polizia Urbana vigente. Si applicano, per

quanto compatibili, i procedimenti autorizzativi previsti dal D.P.R. 380/2001 e dalle altre normative specifiche.

4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. Essendo tutto il territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico, è necessario ottenere l'autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 in caso di alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 31/2017 e s.m.i.

5. I provvedimenti di cui al comma 3 possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico, senza indennizzo alcuno da parte della P.A..

6. L'Autorità comunale ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione di chioschi o elementi similari e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato (si veda quanto previsto nel Piano dell'Arredo Urbano vigente) fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Articolo. 88. Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo da mitigarne l'impatto visivo.

3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali, deve chiedere al Comune specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti, dal regolamento di polizia urbana e dagli altri eventuali regolamenti pertinenti.

4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, la concessione è rilasciata in forma precaria, ed è subordinata alla corresponsione di un canone per l'uso, secondo i regolamenti vigenti, ed all'eventuale versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo e del decoro originario, secondo le specifiche del caso.

5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.

6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti, secondo le indicazioni degli appositi regolamenti comunali (Regolamento per l'allestimento dei dehors, Regolamento di Polizia Urbana ecc.). Vedasi quanto riportato all'Articolo. 70.

7. Fatto salvo quanto diversamente previsto negli appositi regolamenti, in caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 6, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati all'Articolo. 86, sempre che non costituiscano pericolo per la circolazione.

9. Stante la precarietà della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, la medesima può sempre essere revocata, previo adeguato preavviso, qualora ricorrano esigenze di pubblico interesse, discrezionalmente stabilite dalla Pubblica Amministrazione, con esclusione di qualunque forma di indennizzo o risarcimento a carico della P. A..

10. Attraverso appositi regolamenti l'A.C. può definire le modalità di autorizzazione dal punto di vista edilizio all'installazione di strutture quali per esempio chioschi, dehors, mezzi pubblicitari ecc. che comprendano la contestuale autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.
11. Per i gazebo o strutture similari realizzate su suolo privato vedasi quanto riportato all'Articolo. 130.
12. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
- a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli stradali ed indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi (si veda quanto previsto dal Piano dell'Arredo Urbano);
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità (si veda quanto previsto dal Piano dell'Arredo Urbano e nel Regolamento di Polizia Urbana);
 - i) corpi illuminanti.
13. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
14. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 12 nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
15. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
16. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 12, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
17. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 12, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Articolo. 89. Recinzioni

1. Per la realizzazione delle recinzioni di confine fra privati e fra privati e le aree pubbliche vedasi quanto riportato all'Articolo. 128.
2. Per le recinzioni realizzati negli spazi pubblici la tipologia, dimensione e posizionamento è definita dall'Amministrazione comunale sulla base delle esigenze collettive, di sicurezza, ed inserimento architettonico e paesaggistico.
3. Si vedano anche le linee guida riportate in Allegato 3.

Articolo. 90. Numerazione civica

1. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura e spese del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.

4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.
6. La domanda di assegnazione deve essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica disponibile sulla piattaforma dello Sportello Unico Digitale per l'Edilizia allegando la documentazione richiesta atta ad individuare la precisa posizione dell'accesso dall'area di circolazione pubblica.
7. L'assegnazione del numero avviene entro 30 giorni dalla domanda, fatte salve eventuali sospensioni procedurali a seguito della richiesta di integrazioni o problemi legati alla revisione generale della numerazione civica relativa ad intere aree di circolazione o sue porzioni significative.

CAPO III- TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE

Articolo. 91. Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate del Comune sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte dell'Area Tecnica comunale.
3. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.
4. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
5. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:
 - una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 10 metri oltre il limite dell'intervento;
 - il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra;
 - il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
 - una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;
 - una dettagliata documentazione fotografica;

6. E' facoltà dell'Amministrazione comunale definire e richiedere apposita fidejussione a garanzia per il ripristino di eventuali danni provocati sulle alberature nonché a garanzia di attecchimento per quanto attiene ad interventi di mitigazione e compensazione forestale. Tale garanzia, calcolata sulla base dei costi di manutenzione e di eventuale nuova piantumazione, può essere richiesta anche in caso di interventi su aree verdi private ritenute di particolare pregio paesaggistico e naturalistico, con una durata definite dall'ufficio tecnico comunale, comunque non superiore ad anni 3.
7. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
8. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,50 m rispetto al medesimo.
9. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
10. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
11. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o per l'integrità delle reti di comunicazione – trasporto - impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione. L'emissione di tali provvedimenti non esonera il proprietario o avente titolo dal pagamento di eventuali diritti di segreteria o istruttoria previsti per il rilascio delle autorizzazioni ordinarie di cui al comma 14.
12. All'interno delle aree urbane tutte alberature devono essere salvaguardate per il loro valore paesistico ed ambientale. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con piante della stessa essenza o con essenze di maggior pregio in base alla tabella allegata al presente R.E. (Allegato 1), poste in terreno permeabile con un progetto di sistemazione che tenga conto degli obiettivi di salvaguardia ambientale presenti e futuri. In caso di vegetazione troppo fitta con caratteristiche di scarsa qualità ambientale urbana formata da essenze arbustive o comunque da piante con fusto di modeste dimensioni cresciute in maniera spontanea, è possibile comunque prevedere una sistemazione ambientale che recuperi le alberature di pregio e/o ne inserisca di nuove. In tali casi è possibile sostituirle il numero di piante con un numero congruo, anche inferiore a quelle abbattute, a condizione che non si diminuiscano le superfici permeabili dell'area di intervento. Le nuove piantumazioni devono rispettare le distanze dal confine previste dal Codice Civile.
13. Gli strumenti urbanistici generali o esecutivi possono prescrivere salvaguardie specifiche ad alberi o insieme di alberature di particolare pregio (per posizione, età, essenza, ecc.), definendo le regole di intervento in base la specifica zona urbanistica.
14. Ogni intervento sulle alberature esistenti, pubbliche e private, deve essere concordato con gli uffici comunali e coerente con le prescrizioni dettate dal Piano dell'Arredo Urbano e deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità comunale che si può avvalere, a fini tecnico-istruttori, degli enti ed organi territoriali competenti. Qualora l'Autorità comunale, sulla base dei pareri espressi dagli organi tecnici, identifichi l'intervento come alterante lo stato dei luoghi ai sensi degli artt. 146 e 149 del D.Lgs. 42/2004, il medesimo dovrà essere sottoposto a preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 146 succitato, fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 31/2017.
15. In generale, è previsto per le nuove costruzioni l'obbligo di piantumazione di almeno un albero di alto fusto ogni 200 m² in caso di terreni con densità arborea inferiore. Gli alberi di nuovo impianto o di sostituzione dovranno essere esemplari con radici in zolla.
16. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali o emergenti, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale (compresa la compromessa leggibilità della segnaletica, della carreggiata e di eventuali apparecchi riflettenti) o a qualsiasi manufatto pubblico, devono essere mantenuti o rimossi, previa autorizzazione comunale, a cura e spese dei proprietari che dovranno risarcire il Comune delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. Le responsabilità per eventuali danni a

persone o cose causati dalla carente manutenzione delle alberature o dal danneggiamento delle pavimentazioni ad opera delle radici sono ad esclusivo carico dei relativi proprietari.

17. In allegato 3 al presente regolamento sono riportate le linee guida utili ad una corretta riqualificazione del paesaggio agrario e forestale; gli interventi di cui al presente articolo dovranno pertanto rispettarne gli indirizzi.

Articolo. 92. Parchi urbani

1. I parchi urbani sono aree di salvaguardia del verde, destinate a ospitare elementi di arredo urbano, percorsi attrezzati, giochi per bimbi.
2. E' vietato utilizzare aree a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale non pertinente alla gestione del parco.
3. Vedasi quanto riportato all'Articolo. 91 relativamente alla tutela delle alberature.

Articolo. 93. Orti urbani e legnaie

1. Negli spazi scoperti (giardini, orti e cortili pertinenti e non pertinenti a unità edilizie) ovvero nelle aree libere in prossimità dei centri edificati è ammessa la realizzazione di orti urbani e dei relativi locali di servizio con le limitazioni e prescrizioni specificate nei commi successivi.
2. Gli edifici e i manufatti destinati ad accogliere i locali di servizio connessi quali depositi, ecc., devono essere prioritariamente realizzati attraverso il recupero delle volumetrie esistenti.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, con esclusione delle aree di centro o nucleo storico, esclusivamente nelle aree pertinenti degli edifici, è possibile l'installazione di massimo una struttura in legno, anche prefabbricata, delle dimensioni massime previste all'Articolo. 130, da utilizzarsi per il ricovero degli attrezzi agricoli.
4. E' vietato l'utilizzo di serbatoi in plastica a vista per l'accumulo dell'acqua per l'irrigazione: il loro eventuale utilizzo dovrà comportare interventi mascheramento / mitigazione paesaggistica, al fine di non renderli visibili.
5. Non è consentito l'uso di serre negli orti posti a meno di 200 m dai limiti di centro e nucleo storico e comunque negli orti posti fra i centri e nuclei storici e le vie di circolazione.
6. Le recinzioni agli orti dovranno essere realizzate solo nei casi in cui siano strettamente indispensabili: è vietato comunque l'impiego delle "reti da cantiere", e di ogni altro materiale improprio. E' vietato l'uso di materiali dai colori innaturali ed in contrasto con il contesto esistente, l'utilizzo dei pali in cemento per il fissaggio ed il sostegno delle reti, privilegiando al contrario l'impiego dei pali in legno. E' vietata la realizzazione di recinzioni con muretti in cemento o pietrame alla base e collocazione della recinzione superiormente. Privilegiare l'utilizzo del legno con staccionate essenziali.
7. E' vietato l'uso di tubazioni per l'irrigazione con colori sgargianti, non consoni e comunque è vietato il fissaggio a vista delle tubazioni sulle recinzioni perimetrali degli orti.
8. Per l'allestimento di legnaie si devono evitare coperture raffazzonate con ondulati, teli ed altri materiali di recupero. Si deve comunque mitigare l'effetto delle coperture sovrapponendovi una piccola parte del legname. Si deve ricercare una disposizione ordinata delle cataste e curare l'area interessata.
9. Gli orti urbani non devono essere utilizzati per deposito di materiali edili.
10. In allegato 3 al presente regolamento sono riportate le linee guida utili ad una corretta riqualificazione del paesaggio agrario e forestale; gli interventi di cui al presente articolo dovranno pertanto rispettarne gli indirizzi.

Articolo. 94. Parchi, percorsi in territorio rurale e impianti sciistici

1. Con riferimento a quanto riportato nel P.P.R. vigente:
 - gli interventi di adeguamento degli impianti sciistici strettamente necessari alla razionalizzazione ed ammodernamento del sistema degli impianti e delle piste esistenti devono risultare compatibili con la naturale morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali fruibili dalla viabilità pubblica e/o dai punti panoramici accessibili al pubblico, nonché

con gli elementi di valore paesaggistico e ambientale presenti. In caso di interventi di sostituzione di impianti esistenti, devono essere previsti lavori di recupero morfologico e vegetazionale e di riqualificazione delle aree interessate dalle strutture dismesse.

- Gli eventuali adeguamenti alla rete viaria devono risultare compatibili con la morfologia dei luoghi e la salvaguardia delle visuali nonché con gli elementi di valore ambientale, storico culturale e paesaggistico presenti nell'area, prevedendo la posa in opera di barriere di protezione che per forma, materiali e dimensione garantiscano un corretto inserimento paesaggistico nel contesto interessato.
- Lungo i percorsi panoramici non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazione previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica.

2. In allegato 3 al presente regolamento sono riportate le linee guida utili ad una corretta riqualificazione del paesaggio agrario e forestale; gli interventi di cui al presente articolo dovranno pertanto rispettarne gli indirizzi.

Articolo. 95. Sentieri e rifugi alpini

1. Si richiamano le disposizioni normative regionali di cui alla L.R. 8/2010, n. 12/2010 e regolamento regionale 9/R del 2012 e loro s.m.i.

18. La segnaletica installata per l'identificazione e la segnalazione dei sentieri, può essere apposta su aree private dal Comune o da enti / associazioni da questo delegate, ed i proprietari, i possessori e i detentori dei relativi immobili hanno l'obbligo di non rimuoverla o di non sottrarla alla pubblica vista e ripristinarla a loro cura e spese quando sia stata distrutta o danneggiata per fatti a loro imputabili.

2. In allegato 3 al presente regolamento sono riportate le linee guida utili ad una corretta riqualificazione del paesaggio agrario e forestale; gli interventi di cui al presente articolo dovranno pertanto rispettarne gli indirizzi.

Articolo. 96. Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Gli interventi edilizi, di movimento terra d ingegneria civile debbono salvaguardare il suolo e sottosuolo da contaminazioni, destabilizzazioni, alterazioni che possa comportare il depauperamento delle risorse naturali e della biodiversità.

2. Vedasi anche quanto riportato all'Articolo. 66 e all'Articolo. 73.

3. Si richiamano in particolare:

- la L.R. 45/89 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la disciplina per il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996, secondo quanto specificato con le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015.
- le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016;
- la normativa nazionale, regionale e dell'autorità di bacino del Fiume Po in tema di difesa idrogeologica, del suolo e salvaguardia delle risorse idriche.

Articolo. 97. Approvvigionamento idrico

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile in quantità e qualità riconosciute idonee dalla Autorità Sanitaria competente, ai sensi della vigente legislazione, fatto salvo quanto riportato al comma 6.
2. E' fatto obbligo per ogni edificio di allacciarsi al civico acquedotto ove esso esista. In caso contrario non potrà essere rilasciato / presentato titolo abilitativo senza l'impegno del richiedente ad approvvigionare il nuovo fabbricato di una quantità d'acqua potabile tale da coprire il consumo procapite giornaliero.
3. In caso di manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione prevista all'Articolo. 60.
4. Nel caso di attivazione di nuove utenze, il richiedente dovrà presentare il parere rilasciato dal gestore dell'acquedotto sulla fattibilità e compatibilità dell'allaccio e della fornitura con riferimento alla disponibilità idrica delle reti ovvero apposita istanza per il rilascio del suddetto parere/autorizzazione: il rilascio o l'efficacia del titolo abilitativo edilizio sono sottoposti alle condizioni di cui all'art. 12 c. 2 del D.P.R. 380/2001.
5. I contatori del civico acquedotto, negli edifici di nuova costruzione ed in caso di ristrutturazioni dello specifico impianto, devono essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio.
6. Quanto previsto ai commi 1 e 2 può essere derogato in caso di recupero di edifici rurali isolati, da utilizzarsi con funzioni abitative non continuative nelle zone in cui il P.R.G.C. consenta tali recuperi. Dovrà in ogni caso essere garantito il funzionamento degli impianti igienico sanitari.
7. Si richiamano le disposizioni di legge ed in particolare la L. 152/2006, la L.R. 22/1996, il regolamento regionale 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica", il regolamento regionale 15/R "Disciplina delle aree di - salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" ed il Piano di tutela delle acque di cui alla D.C.R. 117-10731/2007 e loro s.m.i.
8. Ogni intervento edilizio che possa interferire o comportare potenziali impatti con il sistema di approvvigionamento idrico derivante da pozzi o sorgenti, deve essere opportunamente verificato sotto l'aspetto idrogeologico da tecnico qualificato, con particolare riferimento alle verifiche attinenti alle aree di salvaguardia di cui al regolamento regionale 15/R/2006 e s.m.i.
9. Gli interventi che prevedano la realizzazione nelle aree di versante esterne ai centri edificati di sistemi fognari, impianti di depurazione dei reflui e impianti o strutture per attività agricole, debbono essere accompagnati da una relazione redatta da tecnico abilitato in geologia che accerti la compatibilità dell'intervento con riferimento a quanto riportato al comma precedente.
10. Le opere edilizie ed impiantistiche volte all'esecuzione delle opere previste nel presente articolo sono sottoposte ai procedimenti di cui al D.P.R. 380/2001 ed alle altre norme di settore in funzione della tipologia degli interventi.

Articolo. 98. Depurazione e smaltimento delle acque

1. Le acque reflue domestiche o ad esse assimilate debbono essere convogliate alla fognatura comunale o, laddove non sia esistente, scaricate nel rispetto del D. Lgs. n. 152/2006, della L.R. 13/90 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 e loro s.m. e i.
2. Le condutture di scarico devono essere isolate dai muri per essere facilmente ispezionabili e riparabili e devono essere costruite con materiali impermeabili di diametro adeguato. I pezzi o segmenti delle condutture di caduta devono essere ermeticamente connessi tra loro in modo da evitare infiltrazioni ed esalazioni.
3. Le condutture di scarico saranno dotate di ventilazione primaria e secondaria di regola verticali e prolungate sopra al tetto, così da non arrecare danno alcuno o molestia al vicinato, e dovranno

essere dotate di sifone al piede. Non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati o ove si svolgano attività.

4. Nella costruzione di nuovi edifici o nella ristrutturazione edilizia di interi edifici deve essere realizzata la divisione delle reti di smaltimento reflui convoglianti acque bianche ed acque nere.

5. L'allacciamento alla fognatura comunale è sottoposto a preventivo parere/autorizzazione tecnico da parte del Comune o del gestore delle reti da questi individuato, al fine di salvaguardare la corretta realizzazione dell'allacciamento: per le richieste dovranno essere utilizzato il modulo reperibile sullo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia: in caso di manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere anche richiesta la specifica autorizzazione prevista all'Articolo. 60.

6. Lo scarico dei reflui nelle acque superficiali e al suolo, previa depurazione, laddove non esistente fognatura comunale, è sottoposta ai procedimenti autorizzativi vigenti ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, utilizzando la modulistica disponibile nella piattaforma dello Sportello Unico Digitale per l'Edilizia.

7. Le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili e in genere dai solai di zone fabbricate, devono essere convogliate nel punto indicato dal competente servizio comunale: in caso di nuova costruzione o ristrutturazione degli impianti igienico sanitari e idrici, non devono essere convogliate in fognatura "nera", bensì nelle dorsali di fognatura "bianca" stradale ovvero raccolte per l'utilizzo a scopo irriguo. E' possibile la realizzazione di pozzi / sistemi drenati al suolo, previa verifica idrogeologica e di eventuali interferenze con impianti, strutture ed edifici limitrofi.

8. Le opere edilizi ed impiantistiche volte all'esecuzione delle opere previste nel presente articolo sono sottoposte ai procedimenti di cui al D.P.R. 380/2001 ed alle altre norme di settore in funzione della tipologia degli interventi.

9. Nel casi previsti dal regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*" e s.m.i., il trattamento e lo scarico delle acque meteoriche o di lavaggio deve essere sottoposto, a seguito di progettazione, a specifica autorizzazione da parte degli enti competenti.

Articolo. 99. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Nel caso di progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni di interi edifici, nelle relative aree pertinenziali dovranno essere individuati spazi destinati all'ubicazione dei contenitori condominiali per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. L'ubicazione, il dimensionamento e le caratteristiche tecniche di tali spazi, in relazione alla destinazione d'uso dell'immobile e al numero di utenti previsti e/o insediati, dovranno essere concordati in fase progettuale con il gestore del servizio di raccolta e dovranno essere opportunamente mitigati, al fine di nascondere per quanto più possibile alla vista i contenitori, in relazione alle caratteristiche architettoniche e/o del contesto di inserimento.

2. Si rimanda al vigente Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani ed agli altri regolamenti vigenti in materia.

Articolo. 100. Distribuzione dell'energia elettrica

1. Le opere edilizi ed impiantistiche volte all'esecuzione delle opere previste nel presente articolo sono sottoposte ai procedimenti di cui al D.P.R. 380/2001 ed alle altre norme di settore in funzione della tipologia degli interventi.

2. In caso di manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione prevista all'Articolo. 60.

Articolo. 101. Distribuzione del gas

1. Le opere edilizi ed impiantistiche volte all'esecuzione delle opere previste nel presente articolo sono sottoposte ai procedimenti di cui al D.P.R. 380/2001 ed alle altre norme di settore in funzione della tipologia degli interventi.

2. In caso di manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione prevista all'Articolo. 60.

Articolo. 102. Ricarica dei veicoli elettrici

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 4 c. 1 ter del D.P.R. 380/2001, è previsto:

- per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale, con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no;
- per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura dallo spazio a parcheggio coperto o scoperto e da box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.

Articolo. 103. Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Per la realizzazione o modifica di impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento si richiama la normativa vigente in materia fra cui, il D.P.R. 380/2001, il D. lgs. 28/2011, il D. lgs. 387/2003, il D.M. 16.09.2010, la Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, la Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967, la Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183, la D.D. regionale 3 marzo 2016, n. 66 e loro s.m.i.

2. Per una disamina dei regimi autorizzativi previsti per gli impianti di cui al presente articolo, si rimanda agli allegati specifici del D.Lgs. 222/2016.

3. In caso di manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione prevista all'Articolo. 60.

4. Vedasi quanto riportato all'Articolo. 123.

5. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 104. Telecomunicazioni

1. Per la realizzazione o modifica di impianti per telecomunicazioni si richiama la normativa vigente in materia.

2. In caso di manomissione del suolo pubblico o di uso pubblico dovrà essere richiesta la specifica autorizzazione prevista all'Articolo. 60.

3. Secondo quanto previsto nel Piano Paesaggistico Regionale, il posizionamento di impianti tecnologici, antenne e tralicci, non deve interferire negativamente con le visuali percepibili dai percorsi e spazi pubblici verso i fulcri naturali, le cime e vette di valore scenico e le aree sommitali costituenti fondali e skyline: per quanto attiene impianti considerati di pubblica utilità ai sensi della normativa vigente, situazioni di particolare difficoltà od impedimento tecnico dovranno essere opportunamente valutate da parte degli enti coinvolti e competenti alla tutela del paesaggio.

4. Vedasi anche il vigente Regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazione, radiodiffusione sonora e televisiva.

5. Gli edifici di nuova costruzione, ovvero oggetto di demolizione e ricostruzione o di sostituzione edilizia, in relazione alla loro destinazione d'uso, devono rispettare il disposto di cui all'art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) del DPR n. 380/2001 e s.m. e i.

CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Articolo. 105. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene: i proprietari o aventi titolo hanno l'obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale e dunque di agibilità, assicurando tutti i necessari interventi a ciò necessari, in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
2. I fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, sia con riguardo agli intonaci e alle relative tinteggiature, sia agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie.
3. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di rimuovere tutti gli impianti, le insegne e le tende e tutte le altre attrezzature e sovrastrutture posizionate sui fronti, nei distacchi o nei porticati, visibili dalle pubbliche visuali, che risultino in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione delle vetrine e delle insegne degli esercizi commerciali di carattere storico.
4. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni (es. parcheggi, aree verdi, strade private), devono essere convenientemente mantenute: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato il deposito di materiali edilizi non funzionali all'eventuale attività edilizia in corso, nonché l'accumulo e l'abbruciamento di altri materiali di scarto o di rifiuti.
5. Gli edifici devono essere mantenuti in condizioni di igiene e sicurezza. Il Comune può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni del personale tecnico e sanitario del Comune, dei VVF o dell'ASL, ovvero da altro personale qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari e da prescrivere ai proprietari degli immobili. Può peraltro ordinare loro di effettuare le verifiche necessarie ad accertare la permanenza delle condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione da esplicitare, sia ipotizzabile un pericolo per la privata e pubblica incolumità delle persone.
6. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile, l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 o equivalenti.
7. So fatti salvi gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000, a tutela dell'igiene, della sicurezza e dell'incolumità pubbliche.
8. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 106. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione, a recupero, a restauro e risanamento, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
2. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

3. Per la scelta delle cromie e dei rivestimenti si devono seguire le prescrizioni del Piano dell'Arredo Urbano – Piano del Colore. Nei rivestimenti murari non sono ammessi intonaci graffiati, lacrimati, a goccia o similari. Non sono ammessi rivestimenti in lamiera riflettente o in materiali plastici tasciati. Con particolare riferimento ai casi di recupero di edifici tradizionali, è escluso l'utilizzo di rivestimenti con perline o secondo soluzioni di "finto rustico" ottenute con l'inserimento di pietre a vista variamente sparse o disposte lungo gli spigoli nonché i rivestimenti e zoccolature in pietra con trama tipo "opus incertum".
4. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura, secondo le prescrizioni e le procedure contenute nel Piano di Arredo Urbano – Piano del Colore ed in altri regolamenti o provvedimenti di indirizzo e tutela di cui è dotato o potrà dotarsi il Comune.
5. Gli interventi che comportino modifiche ai prospetti su fabbricati esistenti di valore storico – documentale - tradizionale dovranno di norma rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le proporzioni delle aperture. Nel recupero a fini abitativi di edifici esistenti, per la modifica delle aperture o la realizzazione di nuove si dovranno seguire le linee guida riportate in allegato 3.
6. Le costruzioni, specialmente se fronteggianti spazi pubblici, dovranno presentare facciate sgombre di tubazioni per il gas e l'acqua e da cavidotti per telefonia e similari, a meno di comprovata impossibilità tecnica all'inserimento sotto traccia.
7. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, cornicioni, mostre, modanature, decorazioni in forma plastica o pittorica, balaustre e ringhiere di pregio storico documentale, antiche targhe e simili.
8. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi, con particolare attenzione alla conservazione e valorizzazione di tutti gli elementi architettonici di pregio.
9. Il Comune, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione o come condizioni da emettere entro i termini procedurali previsti dalla legge, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale ed architettonico.
10. Il Comune può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. che non si accordino con le caratteristiche ambientali dei luoghi.
11. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
12. In linea con quanto previsto nel Piano Paesaggistico Regionale, per quanto attiene al vincolo istituito con D.M. 21.02.1953 su tutto il territorio comunale, si riportano le seguenti prescrizioni:
 - gli interventi di recupero e riqualificazione delle borgate e degli alpeggi e delle loro pertinenze rurali devono essere finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività ad essi collegate, nel rispetto degli schemi insediativi originari e degli elementi morfologici e costruttivi caratterizzanti la tradizione locale (vedasi allegato 3);
 - per i nuovi fabbricati a uso silvo-pastorale non è consentito l'impiego di strutture prefabbricate, metalliche e in cemento armato, lasciate a vista;
 - nel tessuto edilizio esistente, all'interno dei nuclei storici, non sono ammessi interventi che ne alterino le caratteristiche tipologiche e compositive, fatti salvi quelli rivolti alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli edifici storici, anche attraverso la demolizione di parti, elementi o strutture di recente realizzazione, estranei alle caratteristiche storiche-tipologiche del complesso. Tali interventi devono essere coerenti con gli schemi aggregativi originari dell'edificato, i caratteri morfologici, gli allineamenti, il profilo degli insediamenti storici, l'articolazione e il dimensionamento plano-volumetrico, i rapporti tra pieni e vuoti, l'orientamento delle coperture, i materiali e i cromatismi tipici del luogo (vedasi allegato 3);
 - per quanto attiene all'installazione degli impianti tecnologici sulle coperture degli edifici si rimanda all'Articolo. 113, all'Articolo. 123 ed all'Articolo. 124.

13. Il P.R.G.C. può riportare indicazioni specifiche per gli interventi sui prospetti degli edifici in funzione della zona normativa; simili indicazioni possono essere riportate ed inserite negli S.U.E. e/o nelle convenzioni urbanistico-edilizie.

14. Vedasi in generale quanto riportato nelle linee guida per il recupero architettonico inserite in allegato 3 nonché nelle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 *“Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia” e degli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale”*”.

Articolo. 107. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.

2. I manufatti di cui sopra devono:

a) avere altezza non inferiore a 1,10 m e non superiore a 1,30 m;

b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

non devono:

c) essere scalabili;

d) presentare aperture o interspazi tali da non consentire l'attraversamento di una sfera di diametro pari a 0,10 m.

3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere è necessario l'utilizzo di materiali e disegni coerenti con l'immagine dell'edificio e il suo contesto ambientale; dove si interviene nei centri storici, o nei pressi di edifici di interesse storico ambientale il disegno ed i materiali devono rispettare le tipologie costruttive tradizionali. Sono escluse ringhiere e parapetti con disegni “di fantasia” privi di riferimenti contestuali. Il vetro è ammesso solo se opportuno in forza dell'immagine dell'edificio e del suo contesto ambientale e solo in presenza di requisiti di resistenza debitamente certificati.

4. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

5. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i “bow-window”, le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'Articolo. 8.

6. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, verso gli spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

a) 1,5 m per balconi, bow-window, sporti continui e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale e a 3,00 m dal piano marciapiede, misurati rispettivamente all'intradosso della soletta e in corrispondenza del punto più basso degli eventuali elementi ornamentali e modiglioni;

b) 1,50 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m (comprese le mantovane) dal piano medio del marciapiede o del suolo e di 4,50 m dal piano stradale;

c) elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, comprese nell'altezza di 2,50 m, possono sporgere non oltre 6 cm dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico, fatto salvo quanto previsto all'Articolo. 124 per i pluviali;

d) le vetrine o bacheche comprese nell'altezza di 2,50 m, possono sporgere non oltre 10 cm dal filo dell'allineamento sullo spazio pubblico e solo qualora poste in proiezione di marciapiedi o camminamenti: in caso contrario, ossia su strada, la sporgenza massima è definita al punto precedente; in ogni caso la posa del manufatto non deve comportare difficoltà di fruizione del camminamento o della strada, valutati dai servizi comunali competenti sulla base della dimensione di questi ultimi e dell'intensità di traffico;

e) 1,20 m per punti luce che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede o del suolo e di 4,50 m dal piano stradale;

f) per altri corpi aggettanti si veda quanto prescritto dal Piano dell'Arredo Urbano ovvero nelle altre disposizioni regolamentari locali e sovralocali.

7. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano e comunque deve rispettare le indicazioni del Piano di Arredo Urbano e degli altri regolamenti comunali vigenti in materia.

Articolo. 108. Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

2. La costruzione si considera allineata quando la linea di spiccato risulta insistere sulla linea di cui al comma 1 per più della metà dello sviluppo lineare del fronte e per una altezza corrispondente ad almeno la metà dell'altezza del fronte.

3. Il P.R.G.C. può riportare indicazioni specifiche per gli allineamenti ed arretramenti in funzione della zona normativa.

Articolo. 109. Piano del colore

1. Qualora adottato dal Comune, il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:

a. Gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni di territorio;

b. Le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;

c. Il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.

2. Il P.R.G.C. può riportare indicazioni specifiche per gli interventi sui prospetti degli edifici in funzione della zona normativa; simili indicazioni possono essere riportate ed inserite negli S.U.E. e/o nelle convenzioni urbanistico-edilizie.

3. Vedasi anche quanto specificato nelle linee guida riportate in allegato 3.

Articolo. 110. Coperture degli edifici

1. Vedasi quanto riportato all'Articolo. 113, Articolo. 123, Articolo. 124.

2. Il P.R.G.C. può riportare indicazioni specifiche per la realizzazione delle coperture degli edifici in funzione della zona normativa; simili indicazioni possono essere riportate ed inserite negli S.U.E. e/o nelle convenzioni urbanistico-edilizie.

3. Vedasi anche quanto specificato nelle linee guida riportate in allegato 3 nonché le indicazioni contenute nella D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30-13616 *"Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"*.

Articolo. 111. Illuminazione pubblica

1. Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici, devono essere eseguiti secondo criteri di anti inquinamento luminoso, a ridotto consumo energetico, in conformità alle disposizioni di legge e regolamento.

2. Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi architettonici che lo caratterizzano, aumentando l'interesse delle emergenze con opportune scelte del colore e della direzione della luce.

3. Nell'illuminazione di edifici e monumenti storici devono essere previsti impianti di illuminazione scenografica che diano valore all'architettura con scelte cromatiche, di direzione ed intensità della luce.
4. E fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario.
5. In ogni caso l'illuminazione deve essere di tipo cut-off.
6. Vedasi anche quanto riportato nella L.R. 31/2000 e nelle norme Uni di settore e ss.mm.ii.

Articolo. 112. Griglie ed intercapedini

1. Vedasi quanto riportato all'Articolo. 127.

Articolo. 113. Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate e sistemate in maniera da essere poco visibili. I progetti edilizi delle nuove costruzioni o degli interventi sul patrimonio edilizio esistente che prevedono il rifacimento del manto di copertura del tetto devono prevedere la localizzazione e la sistemazione delle antenne anche se non è ancora intenzione installarle.
2. Nel caso di interventi, anche in manutenzione straordinaria, che giungano ad interessare almeno una intera facciata, dovranno essere posizionate sulla copertura le antenne e/o parabole che risultassero in essa installate non conformemente al presente regolamento.
3. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
4. E' vietata l'installazione di antenne di qualsiasi tipologia sui balconi e sulle facciate degli edifici.
5. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
6. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle leggi di settore (L. 36/2001, D. Lgs. 259/2003, L.R. 19/2004 e s.m.i.) nonché del vigente Regolamento comunale sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazione, radiodiffusione sonora e televisiva.
7. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere posizionati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sotto traccia, o sui fronti meno in vista dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo di tali impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, devono eliminare gli impianti obsoleti od abbandonati di loro proprietà avendo cura di ripristinare lo stato originario.
8. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente; inoltre ogni variazione rilevante sotto l'aspetto estetico dovrà essere valutata dall'Ufficio Tecnico comunale;
9. Non costituiscono alterazione significativa delle facciate i seguenti interventi, non soggetti a titolo e comunque necessariamente conformi alle normative vigenti, volti all'adeguamento o all'inserimento di nuovi impianti tecnologici:
 - a) fori di ventilazione da realizzare in facciata, sia raso muro che muniti di terminali, ovvero di griglie di protezione, di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte e che l'intonaco ed il relativo colore siano adeguatamente ripristinati al contorno;
 - b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciate lisce o all'interno di balconi e logge o nel corpo di muretti e recinzioni, a condizione che, fatto salvo il rispetto delle specifiche

normative, abbiano sportello metallico raso muro, tinteggiato come la facciata, non interferiscano con basamenti bugnati o rivestiti in pietra o comunque decorati, non intacchino i bauletti o le coperture di coronamento dei suddetti muretti ne tantomeno le cancellate.

Articolo. 114. Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o del suolo o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante, in posizione di massima estensione ortogonale rispetto alla strada, deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli al di sotto delle suddette altezze.

3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio e paesaggistico, l'Autorità comunale, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali, composizione e coloriture, nonché, in caso di interventi parziali, prevedere una progettazione comunque unitaria e condivisa dagli aventi titolo e suggerire la sostituzione integrale nell'ottica del miglioramento complessivo delle caratteristiche dell'edificio.

4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 possono essere mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti può essere richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari: in caso di rifacimento, i serramenti non conformi dovranno in ogni caso essere adeguati alle norme regolamentari.

5. In caso di sostituzione, i nuovi serramenti esterni dovranno rispondere ai requisiti di trasmittanza al calore dettati dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari sul risparmio energetico negli edifici.

6. Nell'ambito dei nuclei e centri storici:

- la realizzazione di nuove aperture necessarie al recupero a fini abitativi di edifici di valore storico deve avvenire secondo gli schemi e le linee guida riportati in allegato 3;
- sono vietati infissi in materiale metallico, PVC e simili;
- sono vietati infissi con oscuramento ottenuto con serrande o avvolgibili, dovendosi optare per l'uso di antoni;
- le parti in legno andranno trattate con vernici non lucide;
- per le porte e portoni è obbligatorio l'uso del legno;
- sono ammesse inferriate ai piani bassi del fabbricato della forma e tipologia più comune negli edifici di antico impianto;
- le soglie degli edifici dovranno essere conservate o ripristinate in pietra o legno;

7. Il P.R.G.C. può riportare indicazioni specifiche per gli interventi sui prospetti degli edifici in funzione della zona normativa; simili indicazioni possono essere riportate ed inserite negli S.U.E. e/o nelle convenzioni urbanistico-edilizie.

8. Vedasi in ogni caso quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 115. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe, striscioni

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, targhe, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Nuovo Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono anche le disposizioni del Piano di Arredo urbano, degli eventuali Piani di Qualificazione Urbana adottati, del Regolamento sulle pubbliche affissioni e degli altri Regolamenti Comunali vigenti in materia.

2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocimento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. Nei centri e nei nuclei storici, sulla via Medail e vie attigue appartenenti all'addensamento commerciale storico rilevante è vietata l'installazione di insegne retro-illuminate, al neon, a cassonetto retro-illuminato, dovendosi optare per l'illuminazione indiretta tramite faretti. Nelle altre parti del territorio la posa di insegne retro-illuminate o luminose sono comunque sconsigliate.
4. Nessun elemento può essere fissato a cornici in materiale lapideo di facciate di edifici.
5. Al fine di tutelare e verificare il rispetto delle disposizioni regolamentari emanate sull'arredo urbano, l'Amministrazione comunale può prevedere, nell'ambito di specifiche disposizioni deliberative o regolamentari, che la posa di insegne commerciali, mostre, vetrine, tende e striscioni sia sottoposta a specifico provvedimento autorizzativo, indipendentemente dai titoli edilizi e paesaggistici previsti dalla legislazione vigente per la posa dei medesimi, previa presentazione di apposita domanda corredata disegni di progetto e/o depliant o foto esemplificativi delle tipologie previste.
6. La posa in aree o su edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
7. Relativamente alle caratteristiche di oggetto oltre il filo di fabbricazione degli elementi di cui al presente articolo, vedasi l'Articolo. 107.

Articolo. 116. Cartelloni pubblicitari

1. L'installazione di impianti e cartelloni pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela del paesaggio e del codice della strada, ed inserirsi armonicamente nel sito interessato evitando la sovrapposizione con le visuali panoramiche e le emergenze storiche ed architettoniche ed alle prescrizioni comunali in materia di pubblicità e di affissioni.
2. Con riferimento a quanto riportato nel P.P.R. vigente, lungo i percorsi panoramici non è ammessa la posa in opera di cartellonistica o altri mezzi pubblicitari ad eccezione di installazione previste dalla normativa in materia di circolazione stradale o di cartellonistica pubblica per la fruizione e promozione turistica.

Articolo. 117. Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,50 m; sono ammesse altezze diverse rese necessarie dalle specifiche ed accertate differenze di quota per le sole opere di urbanizzazione primaria e infrastrutture di pubblico interesse od in caso di documentati impedimenti fisico-geotecnici; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta. I muri dei terrazzamenti non potranno avere un'altezza maggiore di metri 2,00 fatto salvo impedimenti fisico-geotecnici.
2. L'inclinazione del terreno tra due terrazzamenti dovrà essere conforme alle caratteristiche geotecniche dello stesso.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa debbono essere rivestiti con muratura in pietra massello naturale, preferibilmente a spacco, posata secondo la tradizione edilizia dei luoghi, evitando la posa ad "opus incertum" o l'inserimento di pietre a vista variamente sparse: in casi specificatamente documentati e nel caso di muri isolati, non visibili dalla pubblica via, potranno essere previste tipologie diverse di rivestimento tali comunque da inserirsi correttamente nel contesto ambientale ed architettonico. Nel caso di murature di grandi dimensioni potranno essere previste soluzioni di rivestimento multiple atte a ridurre l'impatto visivo.
5. L'Autorità comunale, sentite le Commissioni Comunali competenti, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può

altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

6. Sono ammessi sistemi di contenimento terra realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica. Tali sistemi di contenimento sono da preferirsi in particolare in corrispondenza delle borgate rurali, nelle zone più periferiche del centro abitato ed in particolare in corrispondenza delle frange territoriali di raccordo fra i nuclei edificati e le aree naturali contermini.

7. Le opere di sostegno, con qualsiasi modalità vengano realizzate, devono essere opportunamente dimensionate e calcolate per assicurarne la stabilità e quella dei versanti. Le corrispondenti verifiche di natura geotecnica debbono accompagnare la documentazione di progetto municipale di cui all'Articolo. 46.1.

8. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 118. Beni culturali ed edifici storici

1. I beni culturali e gli edifici storici presenti nel territorio comunale sono soggetti alla disciplina del vigente strumento/piano urbanistico comunale ed alla normativa di cui al D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

2. Si vedano inoltre le specifiche prescrizioni di tutela riportate nel P.P.R. e nel P.R.G.C. vigenti.

Articolo. 119. Cimiteri monumentali e storici

1. Cimiteri monumentali e storici soggetti alla disciplina del vigente strumento/piano urbanistico comunale, ai piani regolatori cimiteriali vigenti ed alla normativa di cui al D.lgs. 42/2004 e s.m.i.

Articolo. 120. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. Le modalità per la progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani trovano riferimento nel decreto ministeriale 5 novembre 2001 n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), nel D.P.R. 503/1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e nel D.L. 14/2017 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.).

2. La progettazione dello spazio pubblico urbano dovrà prevedere uno studio illuminotecnico per garantire il giusto illuminamento dell'area ai sensi dell'Articolo. 111.

3. Nella progettazione delle aree pubbliche deve valutarsi la possibilità di dotazione di apposite colonnine per il prelievo di energia elettrica e di adduzione di acqua opportunamente collegate con le reti di distribuzione principale, al fine di garantire i relativi servizi in caso di manifestazioni pubbliche, ovvero di pubblica necessità.

CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo. 121. Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, con particolare riferimento alla L. 13/89 ed al regolamento attuazione D.M. 236/89 e s.m.i.

2. Per quanto concerne i requisiti di cui al comma 1, la normativa di settore è integrata dalla prescrizione che, ove si attuino interventi eccedenti la manutenzione ordinaria, anche limitati a singole unità immobiliari, l'unità immobiliare dovrà essere adeguata alle stesse norme tecniche di riferimento per le parti oggetto di intervento in termini di adattabilità: le opere non dovranno in ogni caso ridurre il livello di accessibilità / visitabilità esistente prima dell'intervento.

3. In caso di nuova costruzione, le verifiche di adattabilità dovranno essere condotte senza ipotizzare alcun spostamento murario: negli altri casi, qualora siano previsti spostamenti delle tramezzature interne ai sensi di legge, dovranno essere verificati i requisiti minimi di metratura ed areoilluminazione dei locali confinanti interessati.

Articolo. 122. Serre bioclimatiche o serre solari

1. Le serre solari sono costruzioni accessorie alle abitazioni costituite da pareti e coperture vetrate e da struttura in legno o metallica. Tali strutture, qualora coerenti con le prescrizioni di PRGC, non possono essere adibite ad uso abitativo ma solo accessorio. Tali tipologie architettoniche sono elementi estranei all'architettura montana sia dal punto di vista paesaggistico che funzionale, con particolare riferimento agli interventi su edifici tradizionali: non sono comunque ammesse nei centri e nuclei storici, fatta eccezione per l'utilizzo di loggiati esistenti da valutarsi paesaggisticamente ed architettonicamente da parte degli organi ed enti competenti.

2. Le serre solari sono definite al punto 6 dell'allegato alla D.G.R. 4 agosto 2009, n. 45-1196: ai fini dello scomputo dal calcolo dei volumi la loro realizzazione deve rispettare le caratteristiche ivi definite e deve consentire, con riferimento al punto 7 della stessa D.G.R., un guadagno energetico rispetto alla soluzione senza serra.

3. Le serre solari captanti, oltre ai requisiti previsti nella succitata D.G.R., devono essere orientate in direzione sud, est, ovest e possono essere addossate solo alle aperture dell'edificio: l'orientamento è calcolato con riferimento all'ortogonale alla parete dell'edificio su cui la serra si appoggia.

4. In caso di edifici con pluralità di unità immobiliari, dovrà essere presentato un progetto unitario delle serre solari con caratteristiche estetiche uniformi e coerenti con l'architettura dell'edificio, sottoposto all'approvazione dei condomini secondo le forme previste dal Codice Civile e firmato dall'Amministratore, qualora nominato.

5. Per le serre solari debbono essere osservati i seguenti requisiti:

- superficie finestrata del locale da cui si accede alla veranda/serra avente le caratteristiche di areoilluminazione previste dal presente regolamento e superficie areoilluminante della serra apribile verso l'esterno non inferiore ai suddetti parametri considerando la somma delle superfici di pavimento della serra e di tutti i locali adiacenti sulla medesima;

- le cucine, posti di cottura ed i servizi igienici adiacenti sulle serre devono essere muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata dell'aria con scarico diretto all'esterno, (nel caso di cucine a gas confinanti con la serra o tubazioni di distribuzione del gas debbono comunque essere garantiti i dispositivi per l'areazione permanente di sicurezza verso l'esterno previsti dalla vigente normativa, per una superficie comunque non inferiore a 1/30 della superficie di pavimento, con un minimo di 0,2 m²);

- non possono ospitare apparecchi a fiamma libera, corpi o apparecchi riscaldanti, apparecchi igienico sanitari.

Articolo. 123. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. La collocazione di impianti tecnologici a vista (quali pannelli solari termici, fotovoltaici, pompe di calore, impianti eolici ecc.) è ammissibile nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio e salvo esclusioni inserite in eventuali norme a tutela di caratteri architettonico - ambientali riconosciuti dal PRGC, da Piani e norme regionali e statali e dalle disposizioni regolamentari comunali, fatte salve comunque le valutazioni di ordine architettonico – paesaggistico degli enti ed istituzioni competenti in materia.

2. In particolare, secondo quanto previsto nel Piano Paesaggistico Regionale, non è ammessa l'installazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonti rinnovabili collocati in posizione tale da interferire negativamente con le visuali percepibili dai percorsi e spazi pubblici verso i fulcri naturali, le cime e vette di valore scenico e le aree sommitali costituenti fondali e skyline.

3. Si veda anche quanto prescritto nell'Allegato Energetico Ambientale al presente regolamento.

4. I serbatoi di accumulo annessi ai pannelli solari termici devono essere installati all'interno degli edifici. Qualora sia dimostrata l'impossibilità dovranno essere posizionati rispetto gli spazi pubblici, sulle falde interne delle coperture ed adeguatamente mascherati ed inseriti architettonicamente in modo idoneo.

5. Vedasi quanto riportato all'Articolo. 103 e nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 124. Coperture, abbaini, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

2. Le coperture, i volumi ed i manufatti da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. Con particolare riferimento agli interventi su edifici tradizionali è vietato l'utilizzo di perlature chiare in corrispondenza degli sporti e l'utilizzo di copponi in cemento /laterizio sulle coperture in losa o scandola.

3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature bianche, se esistenti e separate dalla fognatura nera; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne, appositi pozzi perdenti o sistemi di drenaggio equivalenti. In caso di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni, quando tecnicamente possibile, si dovrà prevedere la realizzazione di sistemi edilizio -impiantistici per il riutilizzo dell'acqua piovana per usi non potabili (es. irrigazione, alimentazione vaschette wc ecc.).

4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m. E' vietato l'utilizzo di canali/tubazioni con colorazioni e materiali estranei al contesto architettonico dell'edificio.

6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

7. In caso di nuova costruzione, ristrutturazione di interi edifici o ristrutturazione dell'impianto fognario, dovrà essere opportunamente previsto e predisposto lo sdoppiamento delle reti (bianche e nere), anche nel caso in cui l'edificio non sia ancora asservito dalle corrispondenti dorsali fognarie comunali.

8. Tutte le coperture devono assicurare il trattenimento della neve in maniera da non creare pericolo nell'area sottostante.

9. Per gli abbaini nelle falde dei tetti la dimensione totale del fronte dell'abbaino non dovrà superare i 2,2 m e si dovrà garantire una distanza minima fra abbaini adiacenti, calcolata lungo il fronte edificio, pari alla larghezza dell'abbaino più largo. Non si dovrà interrompere la continuità del cornicione e gli abbaini dovranno risultare di altezza congruamente inferiore al colmo e non interessare le travi cantonali o gli spigoli del tetto, mantenendo in ogni caso una distanza di almeno 1,5 m da questi ultimi. E' consentita la formazione di davanzale antistante il fronte dell'abbaino di profondità non superiore a m 0,5.

10. Non è ammessa la realizzazione di abbaini adiacenti e si dovranno per quanto possibile, compatibilmente con la qualità architettonica dell'edificio, rispettare gli allineamenti prevalenti delle aperture in facciata; la copertura, nonché le pareti dell'abbaino, dovranno essere opportunamente coibentate come previsto dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.

11. Non è ammessa l'installazione di antoni esterni sulle finestre dell'abbaino.

12. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

13. Al fine di garantire la sicurezza di chi accede alla copertura degli edifici per interventi di manutenzione in tempi successivi all'ultimazione del manufatto, in caso di interventi di nuova

costruzione o che prevedano il rifacimento completo della copertura, è fatto obbligo prevedere almeno una apertura di accesso ai tetti (passo d'uomo).

14. Per quanto attiene alla realizzazione delle cd. "linee vita" sulle coperture si rimanda all'Articolo. 78.

Articolo. 125. Strade, passaggi privati e rampe

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

- a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
- b) alla manutenzione e pulizia;
- c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
- e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
- f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.

3. Le strade private a servizio di residenze con più di due unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei mezzi di soccorso.

4. Le strade private a servizio di residenze uni o bifamiliari devono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 3,50 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli, dei veicoli da trasporto e dei mezzi di soccorso.

6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. E' fatto salvo quanto previsto al comma 9.

7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione adeguatamente dimensionato (minimo 4 lux).

8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

9. E' possibile derogare dalle prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5, previo formale istanza e atto di assenso da parte dell'Amministrazione comunale, in caso di particolari condizioni geomorfologiche, al fine di ridurre l'impatto dell'urbanizzazione sull'ambiente e sul paesaggio ed in caso di impedimenti causati dalla posizione del fondo da servire (es. fondi interclusi).

10. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.

11. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.

12. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:

- a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
- c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
- d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.

13. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:

a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

14. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. Negli interventi su edifici esistenti tale percorso può non essere previsto quando esista un percorso di scale o equivalente, parimenti sicuro e alternativo e fatto salvo quanto eventualmente previsto dagli organi tecnici competenti (es. V.V.F.).

15. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

16. Le rampe esistenti possono essere mantenute nella situazione di fatto.

17. In ogni caso, debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendio di cui al D.M. 1 febbraio 1986 e s.m.i.

Articolo. 126. Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.

3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:

- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m²;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m²;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m².

5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.

6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.

7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo. 127. Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di

intercapedini di servizio, di isolamento, di areazione, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili, opportunamente dimensionate sotto l'aspetto statico in funzione dei carichi previsti e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è effettuata, in ogni caso, previo provvedimento di assenso da parte del Comune. Su suolo pubblico il permesso è sempre da considerarsi in forma precaria e può essere revocato in qualunque momento quando ciò fosse necessario per esigenze di natura pubblica, a spese ed oneri del proprietario o avente causa, senza indennizzo alcuno da parte della P.A..

5. Lungo le vie o gli spazi pubblici, in corrispondenza degli zoccoli degli edifici, possono essere aperti lucernari o finestrate di areoilluminazione dei locali seminterrati: tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, non sporgenti rispetto il filo della costruzione, possibilmente con il davanzale posto almeno a m 0,50 dal filo strada/marciapiede/pavimento. In ogni caso il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dal danneggiamento, infiltrazioni di acqua ed umidità o difficoltà di utilizzo dei suddetti infissi anche conseguenti alle attività di manutenzione del suolo pubblico, compreso lo sgombero neve invernale. Resta a carico dei privati la realizzazione degli interventi manutentivi su suolo pubblico, compreso lo sgombero della neve e degli accumuli di carreggiata conseguenti le attività di competenza comunale, in corrispondenza dei succitati lucernari o finestrate.

6. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.

7. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

8. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

9. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

10. I cornicioni e gli oggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

11. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo. 128. Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni all'Articolo. 105.

2. Con particolare riferimento agli interventi in corrispondenza di nuclei storici e su edifici sparsi in aree rurali l'utilizzo delle recinzioni è ammesso solo casi motivati da particolari esigenze, fatte salve comunque le prescrizioni e limitazioni puntuali individuate dal P.R.G.C.

3. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale ed architettonico.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le recinzioni di nuova costruzione verso spazi pubblici possono essere realizzate:

- a siepe viva: di altezza complessiva non superiore a 1,50 metri compresi zoccolo di altezza non superiore a 50 cm;

- a cancellata in legno (o con telaio metallico rivestito in doghe/palette di legno): di altezza complessiva non superiore a 2 metri comprendente uno zoccolo dell'altezza massima di 50 cm, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.

Nelle zone territoriali di espansione (tipo C), l'altezza massima è ridotta a 1,50 m.

Nei nuclei storici e nelle borgate sparse nuove recinzioni sono in linea di massima da escludere: gli eventuali nuovi manufatti dovranno essere realizzati con siepi di altezza non superiore a 1,5 m, ovvero in legno con altezza non superiore a 1,5 m.

Le recinzioni tra le proprietà private, con esclusione dei nuclei storici, è consigliabile siano costituite con elementi di maggiore semplicità realizzativa ed in particolare con bassi muretti, paletti lignei/metallici e reti metalliche di colore scuro, con esclusione dei grigliati metallici prefabbricati tipo "orsogrill" o similari: la zoccolatura è da evitare come in generale l'impiego di barriere costituite da più elementi sovrapposti.

Qualora le caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto paesaggistico lo consentano ed in presenza di preesistenze aventi valore estetico o storico, è possibile prevedere l'installazione di recinzioni in ferro. Sono escluse comunque recinzioni e cancellate con disegni "di fantasia" privi di riferimenti contestuali.

5. Recinzioni di dimensione e tipologia diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva, qualora le recinzioni esistenti siano da considerarsi coerenti con l'ambiente urbano in cui sono inserite, ovvero nel caso le recinzioni assolvano anche a funzioni di contenimento terra ovvero finalizzate a garantire la sicurezza o la protezione in genere di impianti pubblici o relativi a servizi pubblici.

6. I materiali di rivestimento dei muri di confine, dei muretti e dei cordoli sono la pietra naturale o l'intonaco. Non sono ammessi intonaci graffiati, lacrimati, a goccia o similari.

7. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono il legno o il metallo rivestito con apposite doghe/palette di legno. In casi particolari, qualora le caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto paesaggistico lo consentano ed in presenza di preesistenze aventi valore estetico o storico, è possibile prevedere l'installazione di cancellate in ferro non rivestito.

8. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni di cui ai commi precedenti ovvero di apposite balaustre, qualora ne ricorra la necessità, con altezza calcolata dalla quota del terreno sistemato.

9. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza preferibilmente non superiore a quella della recinzione stessa ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'Articolo. 86 rispettandone le ulteriori disposizioni.

10. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

11. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali, fatto salvo quanto previsto dalle norme di Piano Regolatore.

12. Vedasi quanto riportato nelle linee guida inserite in allegato 3.

Articolo. 129. Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. Si richiama quanto riportato in particolare ai capi I, III, V e VI del presente titolo.

2. Si rimanda a quanto riportato nelle linee guida di cui all'allegato 3.

Articolo. 130. Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. La disciplina delle aree di pertinenza e le opere in esse ammissibili sono individuate dalle norme di attuazione dello strumento/piano urbanistico comunale.

2. Le aree di pertinenza degli edifici debbono essere oggetto di specifica progettazione, similmente a quanto previsto per gli edifici medesimi. Gli interventi di sistemazione delle aree di

pertinenza dovranno garantire il mantenimento degli indici di permeabilità previsti nel Piano Regolatore per le varie zone urbanistiche.

3. Le aree di transito e parcheggio delle autovetture dovranno essere sistemate utilizzando preferibilmente pavimentazioni drenanti, evitando, con particolare riferimento ai centri e nuclei storici, l'uso di pavimentazioni bituminose o in cemento.

4. Ai fini del presente regolamento si intende per pergolato una struttura formata da una o più file di montanti verticali sorreggenti travature orizzontali, o inclinate, atte a sostenere, anche con l'ausilio di fili in ferro, essenze vegetali rampicanti o anche da frutto; si intende invece per gazebo una struttura autonoma e leggera, delimitante uno spazio contenuto, generalmente circolare poligonale, priva di chiusure laterali, ad esclusione di eventuali semplici parapetti, con copertura in tela.

5. I pergolati ed i gazebo vengono configurati quali elementi di arredo ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 380/2001, con riferimento a quanto riportato nel glossario unico degli interventi di edilizia libera di cui al D.M. 2.03.2018 e s.m.i., nonché della voce A10 dell'allegato A al DPR 31/2017, alle seguenti condizioni:

- a) realizzazione in legno e/o metallo verniciato;
- b) dimensionamento e conformazione compatibili con la dimensione della superficie libera e con gli edifici al contorno, con una dimensione massima in pianta comunque di 15 mq;
- c) altezza massima 3 m.
- d) ancoraggio a terra, con una metodologia che ne consenta una facile rimovibilità.

6. Con riferimento al medesimo glossario richiamato al comma 3, sono definiti elementi di arredo delle aree pertinenziali di edifici, manufatti quali:

- barbecue, anche in muratura;
- fontane, sculture, fioriere, panche, ombrelloni;
- aiole, delimitate da muretti / cordoli perimetrali con altezza non superiore a 30 cm;
- ricoveri di animali domestici per una superficie in pianta non superiore a 4 mq ed altezza non superiore a 1,6 m;
- ripostigli per il ricovero di attrezzi, massimo uno per ogni lotto pertinenziale, per una superficie in pianta non superiore a 4 mq ed altezza non superiore a 2,4 m;
- giochi bimbi, dissuasori, elementi divisorii verticali non in muratura da posizionarsi sui balconi o simili.

7. Per le tettoie realizzate nelle aree di pertinenza dei fabbricati, come definite all'Articolo. 41, è vietato l'uso di materiali in contrasto con il contesto edilizio o ambientale, preferendosi soluzioni che garantiscano la migliore coerenza formale e il minor impatto in relazione all'edificio in cui si debbano collocare e al suo contesto, preferendo posizioni non visibili dallo spazio pubblico.

8. Vedasi in generale quanto riportato all'Articolo. 91, Articolo. 93, Articolo. 117, nelle linee guida per il recupero architettonico inserite in allegato 3 nonché nelle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 *"Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"*.

Articolo. 131. Piscine

1. Non è consentita la realizzazione di piscine, neppure removibili, nelle zone di centro o nucleo storico.

2. La realizzazione delle piscine deve rispettare le norme UNI EN 16582-1, UNI EN 16582-2 nonché, in relazione al caso di specie, UNI EN 16582-3 e s.m.i.

Articolo. 132. Altre opere di corredo degli edifici

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati: è fatto salvo quanto previsto all'Articolo. 130.

2. I "terrazzi" sono definiti all'Articolo. 40. Tali tipologie architettoniche sono elementi estranei all'architettura montana sia dal punto di vista paesaggistico che funzionale, con particolare riferimento agli interventi su edifici tradizionali.
3. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m avente le caratteristiche di cui all'Articolo. 107.
4. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
5. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
6. Le verande sono definite all'Articolo. 42 e, per quanto assimilabili, seguono le prescrizioni di cui all'Articolo. 122. Anche le verande sono elementi estranei all'architettura montana sia dal punto di vista paesaggistico che funzionale, con particolare riferimento agli interventi su edifici tradizionali.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo. 133. Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività possono essere eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente anche con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo. 134. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

1. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, d.p.r. 380/2001)
2. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistica edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del d.p.r. 380/2001.
4. Si rinvia al titolo IV del d.p.r. 380/2001.

Articolo. 135. Sanzioni per violazione delle norme regolamentari

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V NORME TRANSITORIE*

Articolo. 136. Aggiornamento del regolamento edilizio

1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della l.r. 19/1999.

Articolo. 137. Disposizioni transitorie per l'adeguamento

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

Articolo. 138. Deroghe

1. L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente, limitatamente ai casi previsti all'art. 14 del D.P.R. 380/2001 e negli altri casi previsti dalle altre disposizioni di legge.

Articolo. 139. Riferimenti a norme ed atti contenuti nel presente regolamento


1. La modifica agli atti, norme, regolamenti richiamati nel presente regolamento non comportano la necessità di adottare aggiornamenti a quest'ultimo ai sensi dell'Articolo. 136, dovendo applicarsi le versioni comunque vigenti degli atti richiamati.

2. Fino all'approvazione definitiva del Piano di Arredo Urbano – Piano del Colore, i richiami allo stesso presenti nel presente regolamento sono da considerarsi sospesi e pertanto non cogenti.

APPENDICE A - Art. 77.4 - SCHEMA SINTENTICO ESPLICATIVO


6. Sono assimilabili a locali fuori terra, e pertanto destinabili anche all'abitazione permanente, quei locali seminterrati aventi le seguenti caratteristiche di interramento alternative:

a)- solamente nell'ambito di interventi di recupero/ristrutturazione di edifici esistenti, quando le pareti esterne risultino emergenti, lungo l'intero perimetro, per non meno di $\frac{3}{4}$ rispetto l'altezza totale del locale, calcolata dal piano di calpestio all'intradosso del soffitto;





oppure

b) - per qualsiasi intervento quando almeno n. 2 pareti esterne risultino completamente fuori terra;




oppure

c)- per qualsiasi intervento ed in caso di terreni in pendio, in presenza di una parete esterna completamente fuori terra, il locale potrà essere destinato all'abitazione permanente fino ad una profondità tale che, lungo la medesima, le restanti pareti esterne parzialmente interrate risultino fuori terra per almeno $\frac{2}{3}$ della superficie.




d) I vani perimetrali interposti fra i locali aventi le caratteristiche di cui ai punti precedenti o interposti fra locali/intercapedini che determinino comunque un isolamento della parte del vano dal terreno per una distanza superiore alla larghezza di cui al comma 7, possono assumere le destinazione abitativa nel caso in cui la parete esterna di tali vani assuma le caratteristiche di cui al punto a), fatti salvi gli altri requisiti edilizio-igienico-sanitari.




oppure

h

$h \leq \frac{1}{4}$ di H



7- Nel caso di intercapedini o camminamenti fra la parete esterna ed il terreno aventi larghezza inferiore a 2,5 m, ai fini delle verifiche di interramento di cui al comma 6, si deve considerare come linea di riferimento spiccato la proiezione orizzontale sulla parete esterna della linea terreno.



ALLEGATO 1 - SCHEDA INTERVENTI SULLE ALBERATURE - Articolo. 91

	Pregio della formazione	Misure di mitigazione
Formazioni forestali chiuse (*)		
Lariceti di origine naturale	elevato	ripristino del numero originario di piante con messa a dimora in terreno permeabile di piante di taglia adeguata (non inferiore 2,00 m di altezza) e di pregio uguale o superiore. Non è comunque ammesso ridurre le superfici permeabili delle formazioni forestali chiuse (**)
Lariceti di origine artificiale	medio	
Pinete di pino silvestre su alluvioni	elevato	
Peccete (abete rosso) di origine artificiale	medio	
Formazioni a latifoglie (acero, frassino, sorbo, ciliegio etc.) sia in forma arbustiva che arborea	elevato	
Formazioni a conifere ornamentali di qualsiasi specie	elevato	
Formazioni ad alberi isolati con diametro inferiore a 30 cm a petto d'uomo (1,3 m di altezza)		
	Pregio della formazione	Misure di mitigazione
Larice	medio	ripristino del numero originario di piante con messa a dimora in terreno permeabile di piante di taglia adeguata (non inferiore 2,00 m di altezza) e di pregio uguale o superiore.
Pino silvestre	medio	
Pino Nero	medio	
Pino Unicinato	medio	
Abete rosso - Abete bianco ed altri abeti ornamentali	medio	
Cupressacee - tutte le specie	medio	
Cedri - tutte le specie	medio	
Faggio (fagus silvatica)	elevato	
Acero	elevato	
Ciliegio	elevato	
Frassino	medio	
Altre conifere ornamentali	medio	
Altre latifoglie spontanee o ornamentali	medio	

Formazioni ad alberi isolati con diametro superiore a 30 cm a petto d'uomo (1,3 m di altezza)	Pregio della formazione	Misure di mitigazione
Larice	elevato	ripristino del numero originario di piante con messa a dimora in terreno permeabile di piante di taglia adeguata (non inferiore 2,00 m di altezza) e di pregio uguale o superiore.
Pino silvestre	elevato	
Pino Nero	elevato	
Pino Uncinato	elevato	
Abete rosso - Abete bianco ed altri abeti ornamentali	elevato	
Cupressacee - tutte le specie	elevato	
Cedri - tutte le specie	elevato	
Faggio (fagus silvatica)	elevato	
Acerò	elevato	
Ciliegio	elevato	
Frassino	elevato	
Altre conifere ornamentali	elevato	
Altre latifoglie spontanee o ornamentali	elevato	

(*) sistema alberato composto da almeno 5 piante con diametro superiore a 20 cm a petto d'uomo (1,3 m di altezza)

(**) per superficie permeabile delle formazioni forestali chiuse si intende il terreno permeabile che comprende tutti alberi in questione e con un'estensione di m 1,5 verso l'esterno della formazione forestale stessa.

ALLEGATO 2 - ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE AL REGOLAMENTO EDILIZIO
... OMISSIS....

**ALLEGATO 3 - LINEE GUIDA PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E LA
RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO**
... OMISSIS....